

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 2 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	53	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) »	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	78	45	31,50	
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) »	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale », versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1733.

Sospensione dell'applicazione della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali. Pag. 6

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1734.

Trasferimento della costruenda « Casa Littoria » di Roma in proprietà dello Stato per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri. Pag. 7

LEGGE 21 novembre 1940-XIX, n. 1735.

Stato, avanzamento e trattamento economico degli aiutanti di battaglia. Pag. 7

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1736.

Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale della strada. Pag. 8

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1737.

Reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio dai subalterni di complemento delle armi stesse che abbiano compiuto il biennio propedeutico all'ingegneria. Pag. 9

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1738.

Organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e del personale di commutazione telefonica del Ministero delle finanze. Pag. 9

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1739.

Norme per l'erogazione di un fondo straordinario destinato alla ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Aosta, Torino, Cuneo ed Imperia, danneggiate dalle operazioni di guerra. Pag. 10

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1740.

Istituzione in Roma di un Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere. Pag. 11

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Norme per la disciplina delle requisizioni. Pag. 11

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1742.

Riconoscimento della personalità giuridica della Cappella di S. Giacomo, in località Campofel del comune di Castelmagno (Cuneo). Pag. 28

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1743.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Grosseto. Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione a taluni istituti bancari a fungere da Agenzie della Banca d'Italia per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1941-XX. Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.

Riconoscimento a favore dell'Opera nazionale combattenti del diritto esclusivo di pesca sul fiume Isarco e sul rio d'Ega nella provincia di Bolzano. Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.

Riconoscimento al Consorzio economico del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del lago di Caldonazzo in provincia di Trento Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.

Riconoscimento a favore della contessa Maria Renata Lucchesi Palli in Kuenburg del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche del comune catastale di Laives Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1940-XVIII.

Riconoscimento a favore di Simeone Mario, Maria, Aldo, Silvio ed Ines fu Francesco ed Elena Gambardella fu Raimondo del diritto esclusivo di pesca nel lago Patria in comune di Giugliano Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1940-XVIII.

Riconoscimento al comune di Ora del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del fiume Adige in provincia di Bolzano. Pag. 30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero delle finanze:**

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato in forza dell'art. 3 della legge 28 agosto 1870, n. 5858. Pag. 31

Emissione di una nuova serie di cedole per le obbligazioni ferroviarie 3 per cento serie C e D - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula Pag. 31

Ministero delle corporazioni: 127° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 31

CONCORSI

Regia prefettura di Foggia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto Pag. 32

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA**Ricompense al valor militare**

Regia decreto 13 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1940-XVIII, registro 7 Africa Italiana, foglio 166.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Grosso Pietro, capitano (alla memoria). -- In sanguinoso combattimento contro forze ribelli soverchianti, rovesciato dall'infrenabile orda nemica, cadeva dopo aver eroicamente combattuto e fatto scudo del suo petto al proprio comandante di battaglione, opponendo alla cieca e crudele irruenza avversaria, la calma del suo coraggio e la nobiltà del più generoso sacrificio.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Andenchiel Taclé, sciumbasci (214-122). -- Durante un contrasalto, sebbene gravemente ferito in più parti da una bomba a mano, rimaneva al proprio posto di combattimento fin quando l'avversario non veniva definitivamente ricacciato.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Garillo Elgido di Marcontonio e di Raucci Angelina, nato il 21 marzo 1911 a Casapulla (Napoli), caporale maggiore. -- Maniscalco di squadrone, durante un aspro combattimento prendeva parte a più cariche contro numeroso nemico in posizione, impegnandosi anche in lotta corpo a corpo. Ferito, continuava con serenità nell'azione, prodigandosi nel portare le prime cure ai feriti del reparto e dimostrando fermezza di animo, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo.

Gavotti Giuseppe di Giulio e di Maria Balduino, nato il 27 novembre 1914 a Torino, sottotenente di complemento. -- Durante aspro combattimento contro nemico in forze, alla testa del proprio mezzo squadrone, in un momento difficile, caricava più volte nuclei ribelli in posizione, riuscendo a sopraffarli ed a metterli in fuga. In seguito, impegnatosi in lotta corpo a corpo, causava ingenti perdite al nemico, dando prova di sprezzo del pericolo ed ardimento.

Jacomoni Gismondo di Adolfo e di Basini Tina, nato il 15 settembre 1910 a Forlì, sottotenente di complemento. -- Durante un combattimento, visto il proprio comandante di battaglione fatto segno a fuoco di fucileria da parte di due armati ribelli nascosti in un cespuglio, con nobile slancio e sprezzo del pericolo si lanciava da solo contro di essi, riuscendo ad ucciderne uno e catturare l'altro dopo violento corpo a corpo. Esempio di valore e di devozione al superiore.

Malatesta Otello di Arturo e di Donati Anella, nato il 5 aprile 1911 a Roma, vice brigadiere a cavallo. -- Addetto ad un comando di colonna, visti cadere feriti un ufficiale ed un carabiniere si lanciava per salvarli. Nonostante fosse fatto segno a violento fuoco riusciva, con solo quattro gregari, a rigettare il nucleo nemico e a trarre in salvo i due feriti. Esempio di abnegazione e spirito di sacrificio.

Massa Riccardo di Gianbattista e di Rlengetti Maria, nato il 10 maggio 1912 a Cuneo, sottotenente di complemento. -- Durante un violento combattimento assumeva volontariamente il comando di una ardita pattuglia, alla testa della quale sosteneva un brillante scontro contro nemico in forze. Successivamente, alla testa di due plotoni, attaccava nuclei ribelli in posizione e li caricava ripetutamente con audacia ed energia per tre volte consecutive volgendoli in fuga con forti perdite.

Mazzeo Stefano di Giovanni Battista e di Femminò Annunziata, nato il 2 gennaio 1910 a Gesso (Messina), carabiniere a piedi 25078-20-1910. -- Al seguito di un comando di colonna, durante un aspro combattimento contro ingenti forze ribelli, si offriva a comandare una pattuglia di collegamento, con la quale attaccava un forte nucleo di ribelli, distruggendolo. Rimasto ferito, seguiva a combattere e ad incoraggiare i propri uomini fino a che cadeva esausto.

Petti Onofrio fu Luigi e fu Clorinda D'Errico, nato il 27 luglio 1889 a Nocera Superiore, tenente colonnello s.p.a. -- Comandante di gruppo artiglieria coloniale, durante undici giorni di faticose marce per raggiungere un fortino accerchiato dai ribelli dimostrava magnifiche doti di comandante e di soldato. Nell'attacco al fortino da parte di circa 2000 ribelli, col tiro dei suoi pezzi brillantemente impiegati, concorreva efficacemente a fronteggiare prima e respingere, dopo, l'attacco, infliggendo ai ribelli notevoli perdite. Esempio di calma e sereno sprezzo del pericolo. Distintosi per coraggio e perizia in precedente combattimento.

Raheli Amerigo di Pietro e fu Manta Assunta, nato il 3 giugno 1906 ad Alezio (Lecce), sottotenente medico di complemento. -- Partecipava a più combattimenti in operazioni di grande polizia, dando costanti prove di entusiasmo e sprezzo del pericolo. Durante un aspro combattimento contro forze soverchianti, unico medico di una colonna, visti cadere un ufficiale e due nazionali riusciva a medicarli e a trarli in salvo nonostante il concentramento di fuoco nemico. Infine, si prodigava instancabilmente per raccogliere tutti i feriti, dei quali alcuni fuori della linea ed ancora fatti segno a fuoco mirato di nuclei ribelli.

Tommasi di Vignano Guglielmo di Tommaso e di Polazzo Angelina, nato il 10 febbraio 1914 a Milano, sottotenente di complemento. -- In più fatti d'arme dava prova di spirito di iniziativa, sprezzo del pericolo e perizia. In un combattimento contro forze ribelli superiori conduceva il proprio mezzo squadrone all'assalto di una posizione saldamente tenuta dal nemico il quale, sorpreso dall'irruenza della carica, si dava alla fuga lasciando sul terreno morti e feriti.

Dagnon Mahari, buluc basci (50282). -- Nel corso di un aspro combattimento, pur essendo stato per due volte ferito, non abbandonava il proprio posto e continuava con la voce e con l'esempio ad incitare i propri dipendenti a resistere alla violenta azione nemica.

Dobrù Guanguil, sciumbasci (19224). -- Sciumbasci addetto al comando di un gruppo di cavalleria, durante un violento combattimento, alla testa di un nucleo di ascari, si lanciava all'attacco di alcune capanne occupate dai ribelli che erano costretti alla fuga. Durante più ore di combattimento si prodigava per incurare i propri dipendenti e, con grave rischio personale salvava un ferito in località particolarmente battuta dal fuoco nemico.

Felice Tesfazghi, sciumbasci (10858). -- Nel corso di un aspro combattimento, confermava le sue elette qualità militari, dimostrando calma e sprezzo del pericolo. Alla testa dei propri uomini si lanciava al contrassalto di un forte nucleo nemico che, avvicinandosi alla linea di combattimento, minacciava le artiglierie, contribuendo a respingerlo e ad infliggergli gravi perdite.

Fessaha Zerasghi, sciumbasci (18706). — Comandante di mezza compagnia, durante una giornata di violento combattimento guidava con perizia ed ardimento i propri ascari all'assalto alla baionetta e a colpi di bombe a mano, per la conquista di munite posizioni nemiche. In condizioni particolarmente difficili per la natura del terreno e il numero dei ribelli, assolveva brillantemente e con audacia il compito affidatogli, contribuendo efficacemente al successo.

Negasc Tesfamariam, sciumbasci (29023). — Durante aspro e vittorioso combattimento, in corpo a corpo, caduto ferito l'ufficiale comandante di mezza compagnia, di propria iniziativa ne assumeva il comando e, in testa a tutti, si batteva animosamente, mettendo in fuga i ribelli.

Zerù Agos, buluc basci (53842). — Comandante di buluc esploratori, conduceva i propri uomini fin sotto le posizioni del nemico, traendo preziose informazioni sulla dislocazione delle armi automatiche. Pronunciatosi un furioso avversario si lanciava al contrattacco alla testa dei propri dipendenti, contribuendo efficacemente al successo.

CROCE DI GUERRA.

Benech Ermenegildo di Giovanni Davide e di Bertin Carolina, nato il 7 dicembre 1908 ad Angrona (Torino), carabiniere (6959-70-1908). — Più volte addetto a colonne operanti si offriva per compiere rischiose azioni di pattuglia. Durante un aspro combattimento contro forze ribelli, si aggregava volontariamente ad una pattuglia esplorante, con la quale combatteva ininterrottamente per più ore, dando costante prova di slancio ed ardimento.

D'Alfronto Gaspare di Gaetano e di Maracotta Anna, nato il 14 settembre 1913 a Palermo, sottotenente di complemento. — Comandante interinale di compagnia, durante un combattimento contro rilevanti forze ribelli guidava con calma, perizia ed ardimento il proprio reparto all'assalto, infliggendo gravi perdite all'avversario e contribuendo efficacemente alla buona riuscita dell'azione.

D'Errico Michele di Gederico e di Caputi Paolina, nato il 30 marzo 1913 a Bari, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale, in combattimento contro armati ribelli, con sana iniziativa ed ardimento, alla testa dei propri uomini attaccava da tergo l'avversario, infliggendogli perdite e contribuendo validamente alla buona riuscita dell'azione.

Dessi Giulio di Francesco e di Fois Maria Rita, nato il 22 febbraio 1901 a Cagliari, tenente di complemento. — Partecipava volontariamente ad un ciclo operativo, distinguendosi per calma e sereno sprezzo del pericolo. Durante l'attacco ad un fortino da parte di circa 2000 ribelli, sotto intenso fuoco avversario, si prodigava per dare ai reparti istruzioni ed ordini. Già distintosi per calma e coraggio in precedente combattimento.

De Sena Remo di Matteo e di Emma Rinaldi, nato il 9 dicembre 1913 a Nola (Napoli), sottotenente di complemento. — Comandante di sezione mitraglieri, in tre successivi combattimenti teneva il comando del proprio reparto con perizia, dimostrando calma e sprezzo del pericolo.

Di Bisceglie Gustavo di Gennaro e di Filomena Santarsiere, nato il 6 ottobre 1913 a Sala Consilina (Salerno), caporale. — In quattro giorni di aspro combattimento, con sprezzo del pericolo e valore personale non comune, affrontava le situazioni più critiche, animando con l'esempio gli ascari della batteria ed infondeva loro la fiducia necessaria al conseguimento del successo.

Falconeri Salvatore di Giovanni e di Emanuela Ranieri, nato il 18 novembre 1899 a Pellaro (Reggio Calabria), capitano s.p.e. — Comandante di compagnia mitraglieri, in tre successivi combattimenti coordinava il fuoco delle sue armi con calma e sprezzo del pericolo, contribuendo al buon esito dell'azione.

Forni Pietro fu Gaetano e di Thun Hohenstein Maria, nato il 9 dicembre 1910 a Bolzano, tenente di complemento. — Comandante interinale di compagnia fucilieri, durante un combattimento contro rilevanti forze ribelli, attaccava l'avversario con slancio, ardimento e perizia, infliggendogli gravi perdite contribuendo efficacemente alla buona riuscita dell'azione.

Franzetta Francesco di Giovanni e di Pomella Luigia, nato il 27 gennaio 1903 a Bolzano, tenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale, in tre successivi combattimenti teneva il comando del proprio reparto con perizia, dimostrando calma e sprezzo del pericolo.

Organte Mario di Antonio e di Tosello Maria, nato il 3 gennaio 1911 a Padova, sottotenente di complemento. — Inviato con mezza compagnia mitraglieri in appoggio ad una compagnia fucilieri, con prontezza, ardimento e felice iniziativa occupava alla testa dei propri uomini una munite posizione nemica dalla quale, con l'intelligente impiego delle proprie armi, riusciva a fiaccare la resistenza

dell'avversario e ad impedire un tentativo di aggiramento su di un fianco della colonna.

Parenti Riccardo di Giuseppe e di fu Ottaviani Gentile, nato il 1° gennaio 1913 a Chabas (Buenos-Aires) Rep. Argentina, sottotenente di complemento. — Comandante di plotone esploratori di un battaglione coloniale, in un combattimento contro rilevanti forze ribelli in terreno insidioso, dava prova di perizia, calma ed esemplare sprezzo del pericolo, concorrendo efficacemente alla buona riuscita dell'azione. Già distintosi in precedente fatto d'arme.

Quarta Giovanni di Ottavio e di fu Margherita Profilo, nato il 12 aprile 1912 a Mesagne (Brindisi), tenente s.p.e. — Comandante di compagnia, in tre successivi combattimenti, guidava l'azione del reparto con calma e ardimento, riportando ferite multiple da schegge di bombe a mano.

Sanguè Pasquale di fu Alfonso e di Roncati Fernanda, nato il 14 settembre 1910 a Caltanissetta, sottotenente di complemento. — Con ammirevole slancio e non comune perizia si portava con i propri uomini su di un'altura, travolgendo i ribelli che la presidiavano e infliggendo loro numerose perdite. Affermatosi sulla posizione, collaborava con efficaci azioni di fuoco al buon esito del combattimento.

Schiaretti Igino di Lanfranco e di Colombi Virginia, nato il 21 luglio 1913 a Vigatto (Parma), sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale, in tre successivi combattimenti teneva il comando del proprio reparto con perizia, dimostrando calma e sprezzo del pericolo.

Turchetti Bruno di Andrea e di Gambi Elvira, nato il 12 febbraio 1914 a Villa dell'Albero (Ravenna), sottotenente di complemento. — Comandante interinale di compagnia, durante un combattimento contro rilevanti forze ribelli, con prontezza d'istinto, capacità e slancio attaccava l'avversario, infliggendogli perdite. Durante l'azione si dimostrava sprezzante del pericolo, animatore e trascinateur dei propri uomini.

Vento Vincenzo di Giovanni e di Vento Enrichetta, nato il 19 gennaio 1909 a Spigno Saturnia (Littoria), sottotenente medico di complemento. — Ufficiale medico addetto ad un battaglione coloniale, durante un combattimento contro rilevanti forze ribelli, sprezzante del pericolo, si portava dove più ferveva la mischia per medicare i feriti giacenti presso i reparti avanzati.

Vettori Luigi di Francesco e di Zardetto Maria, nato il 31 luglio 1913 a S. Lucia di Piave (Treviso), sottotenente di complemento. — Trasportato in barella perchè colpito da febbre altissima, durante un combattimento riprendeva il comando del proprio reparto. Avuta uccisa la cavalcatura mentre, alla testa dei propri uomini, occupava una posizione tenuta dall'avversario, proseguiva a piedi finché, estenuato dallo sforzo, cadeva privo di sensi.

Zamagni Eno di Egisto e di Brighi Ida, nato il 3 giugno 1910 a San Valentino di Perugia (Perugia), tenente. — Comandante di plotone esploratori, in una ardita ricognizione nell'interno, più volte scontratosi con armati nemici, ne sventava le insidie e con il suo contegno fermo e sprezzante del pericolo, induceva l'avversario alla sottomissione.

Demechiè Hallù, sciumbasci — Graduato più anziano di una formazione di irregolari da lui stesso adunati, sapeva, a fianco del proprio comandante e dopo che questi era caduto gravemente ferito, condurli in un aspro combattimento contro forze ribelli superiori, contribuendo validamente al successo.

Fessalzen Adgù, sciumbasci (12952). — Di retroguardia ad una colonna, sempre primo accorreva ove più si faceva sentire la pressione dei ribelli. Col suo contegno calmo ed energico incitava la truppa a compiere fino all'ultimo il proprio dovere. Visto avanzare numerosi ribelli, impugnava la mitragliatrice, e con un preciso ed intenso fuoco riusciva a disperderli.

Mezentù Maari, buluc basci. — Comandante di un buluc salmerie riforniva tempestivamente la compagnia impegnata e, con i pochi ascari a disposizione, attaccava un forte nucleo di ribelli, distruggendoli.

Mohamed Ageb, sciumbasci (22181). — Durante un aspro combattimento si esponeva più volte a violento fuoco avversario al fine di riconoscere la situazione del nemico. Successivamente, caricava i ribelli alla testa dello squadrone, dando prova di calma e serenità e trascinando col suo entusiasmo i dipendenti.

Mohamed Hamed, sciumbasci (11045). — In un combattimento contro ribelli in forze entusiasmava con l'esempio i propri dipendenti dimostrando, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà, ammirevole freddezza nel coadiuvare il comandante di squadrone.

Tacit Uoldemariam, sciumbasci (29994). — Comandante di mezza compagnia, durante un violento attacco nemico dava prova di calma e fermezza, costringendo il nemico a ripiegare con forti perdite.

(4394)

Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1940-XVIII, registro 9 Africa Italiana, foglio 223.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Nacci Mario di Alberto e di Danese Gemma, nato a Lecce il 19 ottobre 1913, sottotenente di complemento. — In commutazione della medaglia d'argento al valor militare concessagli con R. decreto in data 11 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1938, registro n. 30 A. I., foglio 263 (alla memoria). — Volontario in A. O. partecipava con entusiasmo a numerosi combattimenti, dando costanti prove di singolare ardire ed insigne valore. Cosciente dell'importanza di una operazione contro agguerrite formazioni ribelli, chiedeva ed otteneva, per sé, il posto di onore. Attaccato violentemente da forti nuclei ribelli, dopo aver bravamente fronteggiato l'urto nemico trascinava i propri ascari in un impetuoso contrattacco, riuscendo a travolgere l'accanita resistenza dell'avversario. Ferito mortalmente all'addome ed al petto, mentre per primo poneva piede in una trincea nemica, respingeva quanti gli prodigavano aiuto, continuando, in un supremo sforzo, l'inseguimento del nemico in fuga, sempre infiammando e incitando gli ascari al combattimento. Chiudeva così, con la visione del nemico in fuga, la sua fulgida esistenza, sempre volta al più puro amor di Patria.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Angelini Ignazio fu Domenico e fu Feoli Bianca, nato a Roma il 27 marzo 1891, tenente colonnello di fanteria in s. p. e. — Valoroso comandante di colonna in operazioni di grande polizia coloniale, in un delicato periodo di rivolta di una vasta regione dell'Impero, seppe con il personale esempio del suo valore, portare i suoi reparti a ripetuti successi.

Farello Pietro fu Achille e di Barbano Eugenia, nato a Torino il 1° novembre 1899, maggiore in s. p. e. — Intrepido comandante di un gruppo bande, attaccava e conquistava di slancio un'aspra posizione montana difesa strenuamente da un forte gruppo di ribelli. Trascinava quindi i propri uomini all'inseguimento, conseguendo, nonostante le gravi perdite subite, un fulgido successo. Esempio di salda volontà, fermo carattere, indomito valore.

Schneider Renato di Sebastiano e fu Bertino Bianca, nato a Pisa il 20 settembre 1897, capitano in s. p. e. — Intrepido comandante di compagnia coloniale, nel corso di un lungo ciclo operativo contro rilevanti forze ribelli dava costanti prove di ardire e sprezzo del pericolo. Durante aspro combattimento trascinava i propri uomini, nei quali aveva trasfuso il suo indomito spirito guerriero, contro tenace avversario, riuscendo a travolgerlo ed a infliggergli perdite sanguinose.

Moggio Badassò, buluc basci. — Durante un combattimento, benché ferito rifiutava di recarsi al posto di medicazione per non lasciare il suo posto, che teneva per otto ore ancora, nonostante la copiosa perdita di sangue sotto l'accanito tiro avversario. Partecipava indi all'assalto finale dando esempio mirabile di attaccamento al dovere e sprezzo della vita.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bolla Giuseppe di Giangastone e di Caruso Maddalena, nato a Firenze il 26 giugno 1910, sottotenente in s. p. e. — Comandante di mezza banda, durante un combattimento contro agguerrite formazioni ribelli sistemate a difesa, guidava i propri uomini all'attacco con calma, perizia e sangue freddo. Incurante del violento fuoco nemico, si lanciava arditamente sulla posizione avversaria, sventando un tentativo di aggiramento e costringendo il nemico a battere in ritirata.

Cantarutti Umberto di Riccardo e di Ferrigutti Teresa, nato a Monfalcone (Trieste) il 9 maggio 1899, capitano di complemento di fanteria. — Comandante di una compagnia destinata ad aggirare una forte posizione avversaria, sventava, con tempestivo e travolgente contrattacco, un tentativo di accerchiamento da parte di una formazione ribelle a cavallo. Con azione fulminea, incurante del pericolo, si portava sul rovescio della posizione avversaria, agevolando l'azione del battaglione ed infliggendo al nemico gravi perdite.

Danzeri Rodolfo di Luigi e di Salsa Isabella, nato a Londra il 22 agosto 1904, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza banda, durante aspro combattimento, malgrado il violento fuoco nemico, si lanciava arditamente all'assalto di una posizione tenacemente difesa dall'avversario. Con abile manovra, sorprende il nemico, costringendolo alla fuga ed infliggendogli gravi perdite.

Del Galzo Carmine di Luigi e di Vaccario Anna, nato ad Avellino il 23 marzo 1908, sottotenente di fanteria. — Comandante di mezza compagnia inviata per soccorrere un fortino assediato da numerose forze ribelli, con marcia celerissima si portava sul posto. Fatto segno a violento fuoco avversario, continuava ad avanzare fino a lanciarsi alla testa dei suoi uomini, all'assalto delle forze nemiche, disperdendole e infliggendo loro notevoli perdite.

Gargale Antonino fu Domenico, nato a Naro (Agrigento) il 21 gennaio 1906, tenente di fanteria (b) in s. p. e. — Comandante di banda, durante uno scontro con nemico agguerrito, manovrando con sana iniziativa, portava la sua banda sul fianco dell'avversario già impegnato sulla fronte, cooperando validamente al vittorioso esito del combattimento.

Martinez Carmelo Bruno di Ruggero e di Borderi Angelina, nato a Siracusa il 20 dicembre 1911, sottotenente di polizia A. I. — Comandante di banda di polizia A. I., conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di successive posizioni tenacemente difese dai ribelli, travolgendone ogni resistenza. Benché menomato fisicamente in seguito ad una caduta da cavallo, persisteva nell'inseguimento del nemico in fuga fino alla sua completa distruzione. Esempio di alto spirito militare e di aggressività.

Mencatti Francesco di Giulio e di Longoni Enrichetta, nato a Paré (Como) il 31 agosto 1894, 1° capitano (A) in s. p. e. — Comandante di una compagnia armi pesanti, sotto violento fuoco nemico, con tiri bene aggiustati, appoggiava l'azione del proprio battaglione all'attacco di munite posizioni avversarie. Inceppatasi un'arma, mentre formazioni nemiche tentavano colpire il battaglione sul fianco, con calma mirabile la smontava e la rimetteva in efficienza, continuando nel suo arduo compito, incurante del pericolo immediato.

Olivieri Ciro fu Luigi, nato a Napoli il 30 luglio 1914, tenente di complemento di fanteria (b). — Comandante di mezza banda, contribuiva col suo ardentissimo contegno all'occupazione di forte posizione avversaria, trascinando i propri uomini in violento assalto e costringendo il nemico alla fuga.

Perrone Mario fu Raffaele e di Consiglio Marcolini Maria, nato a Napoli il 24 ottobre 1913, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia, si lanciava con decisione ed aggressività contro un nucleo di ribelli che tentava di disturbare la retroguardia e sebbene ferito riusciva a sventare la minaccia e a disperdere l'avversario.

Valentino Felice di Angelo Gabriele e di Russo Rosa, nato a Marigliano (Napoli) il 22 aprile 1912, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di mezza compagnia, durante un violento attacco avversario, resisteva tenacemente, percorrendo più volte la linea del fuoco per rincuorare gli uomini. Alla testa del suo reparto, si lanciava poi arditamente al contrattacco, costringendo il nemico alla fuga.

Zigrossi Augusto di Paolo e di Tiberi Ernesta, nato a Roma il 15 marzo 1913, sottotenente in s. p. e. — Comandante di banda, in sette ore di aspro combattimento contro nemico agguerrito e tenace, era di esempio per alte virtù militari, contribuendo, col suo ardentissimo contegno, al conseguimento del successo. Si distingueva anche in successivi combattimenti.

Andulem Gemberit, gregario. — Ferito gravemente alla testa, incurante di sé, ai compagni sopraggiunti per soccorrerlo indicava le posizioni avversarie incitandoli a proseguire.

Ghebrè Aile, muntaz. — Comandante di buluc fucilieri, dava prova di sprezzo del pericolo e di belle doti di comando. Dirigeva con perizia il fuoco della propria arma contro il nemico incalzante e trascinava contro di esso i propri ascari, animandoli con l'esempio. Sebbene ferito rimaneva al proprio posto, facendosi medicare solamente al termine del combattimento.

Ghebreuoldi Voldemalchi, gregario. — In un combattimento contro rilevanti forze avversarie, visto cadere il proprio comandante di buluc, si lanciava per primo, all'assalto, trascinando i compagni contro nuclei ribelli che tentavano sorprendere il buluc sul fianco, volgendoli in fuga.

CROCE DI GUERRA

Budua Paolo fu Floriano e di Rizzotti Luisa, nato a Trieste il 15 ottobre 1912, sottotenente di fanteria in s. p. e. — Durante un combattimento, di propria iniziativa, si portava in linea e nell'assenza momentanea del comandante di una banda incitava e trascinava gli uomini all'assalto contribuendo efficacemente al successo.

Camilleri Cosimo di Rosario e di Merlo Maria Santa, nato a Sommatino (Caltanissetta) il 26 febbraio 1903, capitano. — Comandante di un reparto misto di ascari e di gregari della polizia coloniale, attaccava decisamente una agguerrita formazione ribelle appostata su forti posizioni, riuscendo a sbaragliarla con forti perdite. Esempio di coraggio personale e sprezzo del pericolo.

Del Greco Aldo di Francesco e di L'Eremita Enrichetta, nato a Pistola il 14 maggio 1911, tenente di complemento. — Comandante di reparto mitraglieri, in uno scontro con la retroguardia con una considerevole formazione ribelle, accorreva di iniziativa, contribuendo col suo ardentissimo contegno al successo della giornata.

Gennari Zanetto di Alessandro, nato a Pesaro il 27 dicembre 1911, tenente di fanteria di complemento — Durante un combattimento contro nemico agguerrito conduceva all'assalto la sua mezza banda con decisione ed ardimento, contribuendo al conseguimento del successo.

Iacono Giuseppe di Gaetano e di Beninatti Anna, nato a Lipari (Messina) il 28 febbraio 1914, caporale maggiore. — Addetto al reparto comando di brigata, nel corso di un ciclo operativo, dimostrava elevato spirito di sacrificio e profondo senso del dovere. In più scontri prendeva parte all'azione dei combattenti, dimostrando sprezzo del pericolo, coraggio ad ardimento.

Magi Giovanni di Dante e di Golmanelli Teresa, nato a S. Piero in Bagno (Forlì), caporale maggiore maniscalco. — Maniscalco di una batteria coloniale, durante tre giorni di aspri combattimenti, incurante del pericolo, non si allontanava dalla linea dei pezzi, prodigandosi instancabilmente e sostituendosi, a secondo del bisogno, ai serventi, ai porta munizioni ed ai mitraglieri.

Magrotti Vittorio di Enrico e di Galloppa Rosalba, nato a Napoli il 25 gennaio 1912, sottotenente (b). — Durante un combattimento, al comando di due centurie, si lanciava arditamente all'assalto, sgominando l'avversario e volgendolo in fuga.

Renzi Giovanni di Angiolo e di Poli Annunziata, nato a Firenze (Firenze) il 6 marzo 1913, sottotenente di complemento di fanteria. — Comandante di mezza compagnia mitraglieri, durante un violento combattimento, incurante del pericolo, non esitava a portare le proprie armi in terreno scoperto ed intensamente battuto, per sventare un tentativo di aggiramento da parte di cavalieri avversari.

Rezoagli Giambattista di Vincenzo, nato a Caltanissetta il 17 gennaio 1911, tenente di fanteria in s. p. e. — Comandante di banda, in due mesi di operazioni, dava costante esempio di valore e aggressività. Durante l'attacco di una posizione tenacemente difesa da nemico, giungeva tra i primi sulla posizione stessa e riusciva ad espugnarla nonostante la violenta reazione avversaria.

Siliato Riccardo fu Francesco, nato a Siracusa il 8 aprile 1912, tenente di fanteria (A) in s.p.e. — Comandante di banda, durante un lungo ciclo operativo, dimostrava magnifiche doti di combattente. In uno scontro con una forte formazione ribelle, conduceva la sua banda all'assalto con slancio e tenacia, sbaragliando la difesa avversaria.

Adghè Sonahun, gregario. — In un combattimento contro preponderanti forze ribelli si lanciava tra i primi all'assalto. Ferito ad una gamba e costretto a desistere dall'azione incitava con la voce i compagni.

Atenau Asfau, gregario. — Incurante di una dolorosa ferita ad una gamba, proseguiva con i compagni all'assalto, rifiutando ogni soccorso.

Asmare Cassà, gregario. — Ferito mentre si lanciava all'assalto di una forte posizione nemica e impossibilitato a procedere, incitava con la voce i compagni.

Balle Amarrà, gregario. — Porta arma tiratore, incurante del fuoco avversario, raggiungeva una posizione dominante, concorrendo efficacemente a stroncare un contrattacco nemico.

Gammedà Terrà, gregario. — Durante un combattimento, accortosi che nuclei ribelli tentavano una azione di sorpresa, si lanciava per primo su di essi, incurante del fuoco avversario, volgendoli in fuga.

(4434)

Regio decreto 13 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1939-XVII, registro 7 Africa Italiana, foglio n. 225.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ahmed Ali, ascari (32923) (alla memoria). — Impegnato in aspra azione contro nuclei nemici infiltratisi a tergo dello schieramento del battaglione, si lanciava arditamente sull'avversario. Visto cadere ferito il proprio graduato, assumeva il comando del buluc, assolvendo con calma e serenità il suo compito. Ferito lui pure, gravemente, e fatto ancora segno a violento fuoco nemico, rimaneva sul posto, incurante di soccorso sempre combattendo, esempio di costanza e valore. Nuovamente colpito, cadeva eroicamente, chiudendo con una morte gloriosa, la sua vita, dedicata al servizio della bandiera italiana.

Bechit Tantum, buluc basci (35618) (alla memoria). — Vice comandante del plotone esploratori, più volte decorato, durante aspro combattimento, incurante della viva reazione avversaria, si lanciava animosamente contro forti nuclei nemici che tentavano aggirare le posizioni occupate dal battaglione, ingaggiando lotta corpo a corpo, durante la quale cadeva più volte colpito immolando la sua vita per la bandiera da lui lungamente servita.

Hamed Osman, sciumbasci (35830). — Comandante di plotone mitraglieri, durante aspro combattimento, postava le sue armi in zona scoperta ed intensamente battuta, ma idonea per meglio colpire l'avversario. Attaccato da presso da forti nuclei nemici, reagiva, unitamente ai suoi uomini, e con efficace lancio di bombe a mano li costringeva a ripiegare. Colpito da una raffica di mitragliatrice avversaria si faceva accompagnare al posto di medicazione solo dopo reiterati ordini del suo comandante di compagnia. Esempio di sprezzo del pericolo e dedizione al dovere.

Ismail Mahamuà, buluc basci. — Durante aspro e lungo combattimento, guidava con l'esempio i propri uomini all'assalto di munite posizioni avversarie. Ferito gravemente da una scarica di mitragliatrice, rifiutava ogni soccorso continuando ad incitare i propri dipendenti fino ad azione ultimata. Esempio di alto senso del dovere.

Mohamed Zerti Mohamed, ascari (69990). — Durante lungo ed aspro combattimento, si lanciava, unitamente ad altro reparto, all'assalto di munite posizioni nemiche, e per meglio colpire l'avversario imbracciava il suo fucile mitragliatore rimanendo in piedi. Ferito gravemente continuava a far fuoco fino a quando non poteva consegnare l'arma in mani sicure. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdelcader Cattf, muntaz (37672). — Comandante di buluc fucilieri, alla testa dei propri uomini sventava un tentativo d'infiltrazione nemica, prodigandosi di poi nel ricupero di alcuni feriti, sotto intenso fuoco avversario e rimanendo ferito anche lui nell'assolvimento del generoso compito. Esempio di alto senso del dovere e spirito di altruismo.

Abdi Mohamed, muntaz (62108). — Portaferiti, durante lungo ed aspro combattimento si prodigava con slancio e ardore nel ricupero dei morti e dei feriti, spingendosi nei punti ove più forte era la lotta. Ferito anche egli non desisteva dal suo compito che ad azione ultimata. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Glaber Zetnà, buluc basci (19373). — Comandante le salmerie di combattimento di compagnia mitraglieri, durante lungo e sanguinoso combattimento, incaricato del rifornimento munizioni lo effettuava con calma, capacità e continuità ammirevoli. Accortosi che elementi nemici tentavano un'infiltrazione li affrontava con i propri dipendenti a colpi di bombe a mano, assicurando così la continuità dell'importante compito affidatogli. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio ed ardore.

Hamed Abdalla, ascari (66710). — Durante lungo ed aspro combattimento, incurante del vivo fuoco avversario si lanciava all'attacco di munite posizioni nemiche spronando con l'esempio i propri compagni fino a che non rimaneva gravemente ferito.

Ibrahm Aman, ascari (59910). — Durante lungo ed aspro combattimento, incurante del vivo fuoco avversario si lanciava all'attacco di munite posizioni nemiche spronando con l'esempio i propri compagni fino a che non rimaneva gravemente ferito.

Mohamed Abdalla, buluc basci (208). — Comandante di plotone, guidava con slancio ed ardire i suoi uomini all'assalto di munite posizioni nemiche, portandosi nei punti dove maggiore era la lotta, per incitare i propri dipendenti, riuscendo ad assolvere il compito affidatogli. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Sala Osman, buluc basci. — Comandante di buluc, durante lungo ed aspro combattimento, guidava i suoi uomini all'attacco di munite posizioni avversarie e incurante della viva reazione nemica, col tiro preciso ed efficace della sua arma, infliggeva perdite. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Agi, ascari. — Durante aspro combattimento si lanciava animosamente all'attacco del nemico, rimanendo ferito e dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Abdù Gudettà, ascari. — Facente parte di un nucleo esploratori, in lungo ed aspro combattimento dava prova di coraggio, lanciandosi arditamente tra i primi sull'avversario che veniva posto in fuga a colpi di bombe a mano dopo aver subito perdite.

Ahmed Ali, ascari. — Durante aspro combattimento si lanciava animosamente all'attacco del nemico, rimanendo ferito e dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Gulai Alib, ascari (69806). — Fuciliere di un buluc duramente impegnato si prodigava instancabilmente durante tutto il combattimento dando reiterate prove di slancio e coraggio. Offertosi, di poi, per il ricupero dei feriti attraversava più volte terreno scoperto ed intensamente battuto per portarne in salvo alcuni. Esempio di ardore e spirito di abnegazione.

Gulai Longhi, ascari (71279). — Di pattuglia, durante lungo combattimento dava prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo, rimanendo ferito durante un attacco.

Iassim Mohamed, ascari (61888). — Si lanciava animosamente all'attacco di nuclei nemici, incitando i compagni con l'esempio. Ferito leggermente rimaneva al suo posto fino al termine dell'azione. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Ibrahim Abuscirò, ascari. — Conducente di salmerie di combattimento, durante lungo ed aspro scontro, si lanciava animosamente contro nuclei nemici che erano riusciti ad infiltrarsi nelle nostre posizioni, e benchè leggermente ferito continuava nella lotta fino al termine di essa. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Idris Said, buluc basci (15205). — Graduato fedele e coraggioso, animato da grande entusiasmo, alla testa del suo buluc si lanciava all'assalto di munite posizioni nemiche e con intenso lancio di bombe a mano infliggeva al nemico perdite, volgendo in fuga i superstiti.

Lebab Deman, muntaz (34612). — Comandante di pattuglia esploratori, durante lungo ed aspro combattimento, guidava con slancio ed ardore i propri uomini all'attacco di forze superiori di numero, infliggendo loro, con intenso lancio di bombe a mano, perdite sensibili e costringendole alla fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Mahmud Osman, muntaz (60748). — Comandante di pattuglia esploratori, durante lungo ed aspro combattimento, guidava con slancio ed ardore i propri uomini all'attacco di forze superiori di numero, infliggendo loro, con intenso lancio di bombe a mano, sensibili perdite e costringendole alla fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Omar Abdalla, ascari (59272). — Facente parte di un nucleo esploratori, in lungo ed aspro combattimento dava prova di coraggio, lanciandosi arditamente tra i primi sull'avversario che veniva posto in fuga a colpi di bombe a mano.

Mohamed Abdalla, muntaz (54610). — Incurante della viva reazione avversaria, si lanciava all'assalto di munite posizioni nemiche e con lancio di bombe a mano infliggeva perdite ai ribelli.

Mohamed Nur Mohamed, buluc basci (29025). — Comandante di buluc fuciliere, prendeva parte a tutte le azioni del reparto distinguendosi per le sue doti di comandante calmo, sereno e di combattente coraggioso e audace.

Mohamed Tahar, ascari. — Rifornitore di squadra mitraglieri, la cui arma era minacciata da nuclei ribelli spintisi a pochi metri da essa, si lanciava unitamente a pochi ardimentosi contro il nemico respingendolo a colpi di bombe a mano. Esempio di slancio, ardore e sprezzo del pericolo.

Mussa Mohamed, ascari. — Rifornitore di squadra mitraglieri la cui arma era minacciata da nuclei ribelli spintisi a pochi metri da

essa, si lanciava unitamente a pochi altri ardimentosi contro il nemico respingendolo a colpi di bombe a mano. Esempio di slancio, ardore e sprezzo del pericolo.

Omar Mussa, muntaz (57997). — Sotto violento fuoco nemico si prodigava instancabilmente nel porre in salvo alcuni compagni rimasti feriti, dando prova di sprezzo del pericolo, spirito di abnegazione e di cameratismo.

Osman Omar, ascari (65745). — Di pattuglia, durante lungo combattimento dava prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo, rimanendo ferito durante un attacco.

Sadd Ali, buluc basci (39906). — Durante aspro e violento combattimento, guidava gli uomini della propria squadra all'attacco di forti nuclei nemici infiltratisi fra le nostre linee costringendoli a ripiegare, dando prova di slancio, ardore e sprezzo del pericolo.

Said Abdelcader, muntaz (25348). — Portaferiti, durante lungo e aspro combattimento, si prodigava instancabilmente nel soccorrere e curare i feriti, attraversando più volte zone scoperte ed intensamente battute dal fuoco avversario. Esempio di slancio, coraggio e alto senso del dovere.

(4500)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1733.

Sospensione dell'applicazione della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è sospesa l'applicazione della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali.

Art. 2.

Il Governo del RE è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a ripristinare, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le comunicazioni, l'applicazione totale o parziale della legge anzidetta, entro il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le corporazioni potranno essere modificati, durante il periodo di tempo in cui è sospesa l'applicazione della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, i prezzi di vendita del gas fornito dalle officine da gas nazionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI —
RICCARDI — GRANDI

Visto, il Guardastigli: GRANDI

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1734.

Trasferimento della costruenda « Casa Littoria » di Roma in proprietà dello Stato per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'edificio già destinato alla « Casa Littoria » che trovasi in costruzione, in Roma, sull'area demaniale dell'ex poligono della Farnesina, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in base al R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 951, ed alla convenzione stipulata in data 28 giugno 1938-XVI, tra il Partito Nazionale Fascista ed il suddetto Ministero, nonchè gli accessori e pertinenze relativi, passano in piena ed assoluta proprietà dello Stato per essere destinati a sede del Ministero degli affari esteri.

Lo Stato subentrerà di pieno diritto al Direttorio del Partito Nazionale Fascista nel contratto di appalto da questo stipulato addì 11 maggio 1938-XVI con l'Impresa Tudini Talenti e nella convenzione 6 maggio 1938-XVI con gli architetti incaricati della progettazione e consulenza artistica.

Art. 2.

Il prestito obbligazionario di L. 125 milioni emesso in virtù del R. decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, convertito nella legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1090, per la costruzione della « Casa Littoria », sarà destinato prevalentemente alla costruzione delle « Case Littorie » nei comuni costituiti da piccoli centri rurali e di confine.

Resta ferma la garanzia statale di cui all'art. 2 del citato Regio decreto-legge.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 91.000.000, in aggiunta alla somma di L. 12.000.000 autorizzata con R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 300, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per la espropriazione dell'area che era stata destinata alla nuova sede del Ministero degli affari esteri, per provvedere:

a) al rimborso al Partito Nazionale Fascista delle somme erogate per i lavori di costruzione dell'edificio di cui all'art. 1 e delle spese relative al finanziamento della somme stesse;

b) alla prosecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio anzidetto.

La complessiva spesa di L. 103.000.000 verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 75.000.000 nell'esercizio 1940-41, L. 20.000.000 nell'esercizio 1941-42 e L. 8.000.000 nell'esercizio 1942-43.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — CIANO —
MUTI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 21 novembre 1940-XIX, n. 1735.

Stato, avanzamento e trattamento economico degli aiutanti di battaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grado di aiutante di battaglia, previsto dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, esclusivamente per azioni compiute in guerra, dal Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito, convertito nella legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2168.

Art. 2.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera continuano — al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia — a prestare servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

Art. 3.

Agli aiutanti di battaglia non provenienti dalle categorie dei sottufficiali di carriera può essere eccezionalmente concesso il passaggio in carriera continuativa per merito di guerra con le norme stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, e relativo regolamento.

Art. 4.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dalle categorie dei sottufficiali in carriera continuativa possono conseguire l'avanzamento al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo per merito di guerra con le norme stabilite dall'art. 15 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e relativo regolamento.

Art. 5.

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia non appartenenti all'Arma dei Carabinieri Reali è stabilito dalla seguente tabella:

A N N I		Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali	
di servizio	di grado	Stipendio	Servizio attivo
—	—	9.100	2.200
18	4	10.000	2.200
22	8	11.000	2.200
26	12	11.900	2.200
30	16	12.800	2.200
33	19	13.700	2.200

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia appartenenti all'Arma dei Carabinieri Reali è stabilito dalla seguente tabella:

A N N I		Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali	
di servizio	di grado	Stipendio	Servizio attivo
—	—	9.900	2.300
16	4	11.000	2.300
20	8	11.900	2.300
23	11	12.900	2.300
26	14	14.000	2.300

Art. 6.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1736.

Istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita per la Milizia nazionale della strada la promozione straordinaria per merito di guerra, conferibile in tempo di guerra agli appartenenti a reparti operanti che sul campo di battaglia abbiano esercitato, in modo eminente, azioni di comando.

Art. 2.

Per tempo di guerra, agli effetti della presente legge, si intenderà quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 3.

Per la promozione straordinaria per merito di guerra non si applicano i periodi minimi di servizio o di permanenza nel grado prescritti per gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada.

La promozione viene effettuata ancorchè non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza così risultante verrà assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Le relative proposte di avanzamento saranno trasmesse al Comando centrale della Milizia nazionale della strada accompagnate da una sintetica motivazione dei titoli e delle azioni di merito.

Art. 4.

La proposta di promozione straordinaria per merito di guerra dell'ufficiale è sottoposta ad una Commissione composta come segue:

comandante la Milizia nazionale della strada, presidente;

comandante in seconda la Milizia nazionale della strada, componente;

ispettore amministrativo della Milizia nazionale della strada, componente;

ufficiale superiore capo dell'ufficio personale del Comando centrale della Milizia nazionale della strada, componente segretario;

comandante di gruppo di reparti, componente (questo ultimo nominato a turno su designazione del comandante la Milizia nazionale della strada).

La promozione decorre dalla data di approvazione della deliberazione di detta Commissione da parte del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.

Nel decreto Reale relativo sarà riportata la definitiva motivazione.

Art. 5.

La promozione straordinaria per merito di guerra dei sottufficiali, militi scelti e militi decorre ad ogni effetto dalla data del decreto Ministeriale e viene conferita su proposta della Commissione di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Sono estese agli appartenenti alla Milizia nazionale della strada le disposizioni contenute negli articoli 97, 98, 99, 102, 103 e 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per quanto riguarda l'avanzamento degli ufficiali in tempo di guerra, e negli articoli da 9 a 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, per quanto riguarda, nello stesso tempo, l'avanzamento dei sottufficiali, militi scelti e militi, inten-

dendosi sostituita, per gli appartenenti alla Milizia nazionale della strada, la competenza del Ministro per i lavori pubblici presidente dell'Azienda autonoma statale della strada a quella del Ministro per la guerra.

Art. 7.

Per le promozioni straordinarie per merito di guerra da conferire al personale della Milizia nazionale della strada in virtù della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e successive integrazioni, concernenti le norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1737.

Reclutamento di sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e genio dai subalterni di complemento delle armi stesse che abbiano compiuto il biennio propedeutico all'ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETHIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ricoprire le vacanze esistenti negli organici dei subalterni delle armi di artiglieria e genio, previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro per la guerra è autorizzato, fino all'anno 1944 incluso, ad ammettere direttamente alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli, i subalterni di complemento delle armi predette che abbiano sostenuto con successo gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria e, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 26° anno di età.

I posti da mettere a concorso non possono superare annualmente il numero di 70 per l'arma d'artiglieria e il numero di 30 per l'arma del genio.

Art. 2.

I vincitori del concorso aventi il grado di tenente, dovranno rinunciare riprendendo il grado di sottotenente nella rispettiva arma con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora per qualsiasi motivo cessassero dalla frequenza dei corsi o non dovessero superarli.

Art. 3.

Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i vincitori del concorso saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo nella rispettiva arma, previo giudizio d'idoneità, emesso da una speciale Commissione composta dal comandante del Corpo d'armata di Torino, presidente, dal comandante della Regia accademia e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dai comandanti della Regia accademia di artiglieria e genio e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Art. 4.

I predetti vincitori riceveranno come anzianità assoluta l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti in ciascun anno i sottotenenti provenienti dai corsi dell'accademia.

L'anzianità relativa sarà determinata dalla classificazione finale dei corsi di applicazione. A parità di classificazione l'anzianità sarà determinata dall'età, a parità di età, sarà determinata dalla diversità di anzianità del grado precedente rivestito e a parità anche di tale condizione, dal posto occupato nel ruolo d'anzianità del grado stesso.

Essi saranno intercalati nel ruolo in modo che ad un proveniente dai corsi dell'accademia segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge e successivamente un vincitore del concorso per il reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito di cui alla legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 630.

Art. 5.

Ai tenenti nominati in base agli articoli precedenti è fatto divieto per un periodo di sei anni dalla nomina di chiedere la cessazione dal servizio permanente.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1738.

Organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e del personale di commutazione telefonica del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETHIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547, che modifica l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella D dell'allegato uno alla legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, con la quale è stato fissato il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, è sostituita dalla seguente tabella:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA.

Personale subalterno.	
Denominazione	N. del posti
Commesso capo	1 (a)
Primi commessi	20
Commessi e uscieri capi	277
Uscieri	300
Inservienti	148
	<hr/>
	746

(a) Nella prima attuazione della presente tabella potrà essere conferito un posto in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà nel grado.

Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	18
	<hr/>
	19

Art. 2.

Il numero delle telefoniste di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, è elevato da otto a tredici.

I posti così aumentati potranno essere conferiti al personale che risulterà compreso nella graduatoria di cui all'art. 14 del R. decreto 27 agosto 1940-XVIII, n. 1312, e secondo l'ordine della graduatoria stessa. Al concorso per rimanenti posti potranno ammettersi, prescindendo dal limite massimo di età, le telefoniste in servizio alla data del presente decreto.

Art. 3.

L'art. 10 del R. decreto 27 agosto 1940-XVIII, n. 1312, viene integrato come segue:

Tale liquidazione non competerà, peraltro, quando si verifichi la risoluzione immediata del contratto per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto d'impiego. In tale caso il relativo capitale di riscatto va devoluto all'Erario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1739.

Norme per l'erogazione di un fondo straordinario destinato alla ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Aosta, Torino, Cuneo ed Imperia, danneggiate dalle operazioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la opportunità di disciplinare la erogazione del fondo straordinario autorizzato per la ricostituzione del patrimonio zootecnico nelle zone delle provincie di Aosta, Torino, Cuneo ed Imperia, danneggiate dalle operazioni di guerra;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla scopo di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Aosta, Torino, Cuneo ed Imperia danneggiate dalle operazioni di guerra, il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura provvederà all'acquisto ed alla cessione di bestiame bovino ed ovino di razze miglioratrici, con l'abbuono massimo del 50 % della spesa, a favore dei conduttori di aziende agricole, appartenenti alle zone suddette, i quali, in conseguenza delle operazioni belliche, abbiano subito danni nella consistenza del bestiame.

A tal fine il Settore farà luogo alla raccolta delle prenotazioni da parte dei conduttori di aziende delle zone danneggiate e alle organizzazioni di appositi raduni nelle località di produzione.

Le prenotazioni saranno accompagnate da una dichiarazione del podestà dalla quale risulti concorrere, nel richiedente, la condizione di cui al comma 1) del presente articolo.

Art. 2.

Alla concessione dell'abbuono sarà provveduto, per ogni Provincia, in base a conforme decisione di una Commissione composta: dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente; da un rappresentante del P.N.F., designato dal segretario federale e dal direttore della Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura.

Nella istruttoria per la concessione dell'abbuono, la Commissione ha facoltà di esperire le indagini che riterrà opportune sulla esistenza, nel richiedente, del requisito di cui al comma 1) dell'art. 1.

La concessione dell'abbuono rimane comunque subordinata alla condizione che l'interessato non abbia, per lo stesso bestiame per il quale usufruisce dell'abbuono, goduto di alcun indennizzo per eventuali danni di guerra. A questo fine, a corredo della ricevuta dell'abbuono, dovrà essere allegata una dichiarazione della Intendenza di finanza attestante la esistenza di tale condizione.

Dell'ammontare dell'abbuono concesso ai singoli danneggiati sarà pure, a cura del capo dell'Ispettorato provinciale

dell'agricoltura, data comunicazione alla stessa Intendenza perchè ne sia tenuto conto agli effetti della liquidazione di eventuali danni di guerra.

Art. 3.

Il programma tecnico e finanziario della iniziativa, comprendente altresì le spese di organizzazione, verrà formulato dal Settore e sarà sottoposto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione. Allo stesso Ministero spetterà il controllo sullo svolgimento delle varie operazioni, nonchè l'approvazione, in via amministrativa, del relativo conto finale.

Art. 4.

Per l'attuazione della iniziativa di cui sopra sarà assegnato al Settore un contributo straordinario di L. 2.500.000, cui sarà provveduto con la disponibilità dell'apposito capitolo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardastigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1740.

Istituzione in Roma di un Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico sull'ordinamento del Regio Corpo del genio civile 3 settembre 1906, n. 522;

Visto il regolamento per il servizio del Genio civile, approvato con R. decreto 2 marzo 1931-IX, n. 287;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100,

Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione di un organo unico coordinatore dell'azione dei vari uffici che, in materia di regolazione dell'alveo, della difesa e della polizia idraulica del Tevere, hanno giurisdizione sulle varie tratte del corso del fiume e sul suo bacino idrografico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1940-XIX, è istituito in Roma un Ispettorato superiore del genio civile per il Tevere, con le seguenti attribuzioni:

a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del suo bacino idrografico;

b) dare ai competenti Uffici del genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sulla esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonchè la polizia idraulica del Tevere e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

Art. 2.

Al predetto Ispettorato è preposto un ispettore superiore del Genio civile.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 1, passano nella competenza del predetto Ispettorato, tutte le mansioni riguardanti il Tevere e tutti i corsi d'acqua del suo bacino idrografico, attualmente affidate ai vari Compartimenti del genio civile che hanno sede: in Roma (per gli Uffici del genio civile: speciale per il Tevere ed Agro Romano, di Perugia, di Viterbo e di Terni), in Firenze (per l'Ufficio del genio civile di Arezzo), in Bologna (per l'Ufficio del genio civile di Forlì), in Ancona (per l'Ufficio del genio civile di Macerata), in L'Aquila (per gli Uffici del genio civile di Rieti e di L'Aquila) ed in Grosseto (per gli Uffici di Grosseto e Siena).

Art. 4.

Per l'adempimento di tutti i compiti suddetti, l'Ispettorato del genio civile per il Tevere si avvarrà della collaborazione dei sopraccitati Uffici del genio civile e della Sezione autonoma idrografica del genio civile con sede in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL
— TASSINARI

Visto, *il Guardastigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Norme per la disciplina delle requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto l'art. 11, n. 1, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, numero 1415, che approva i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina

e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo delle « Norme per la disciplina delle requisizioni », visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 2.

Le unite norme sono applicabili:

a) quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, salvo che il provvedimento, che ordina detta applicazione, disponga diversamente;

b) in caso di mobilitazione generale o parziale;

c) in ogni altro caso in cui, con determinazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sia ritenuto necessario nell'interesse dello Stato.

Nondimeno, anche prima che si verifichino le ipotesi prevedute dal comma precedente, possono essere adottate tutte le misure occorrenti per rendere possibile l'immediata applicazione delle unite norme.

Art. 3.

Le unite norme non hanno vigore nei territori dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani.

Art. 4.

Sono regolate da speciali norme le requisizioni:

a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato;

b) delle navi mercantili e dei galleggianti.

Per le requisizioni di aeromobili, fino a quando non siano emanate norme speciali, si applicano le disposizioni delle presenti norme relative alla requisizione dei mobili.

Art. 5.

Le unite norme non si applicano alle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo. La condizione di dette merci è regolata da disposizioni speciali.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano l'organizzazione della Nazione per la guerra e a quelle relative alla disciplina di guerra.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle unite norme.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 10 giugno 1940-XVIII, tranne per quanto riguarda gli effetti penali, per i quali il decreto stesso ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI —
DI REVEL — BOTTAI — SERENA —
TASSINARI — HOST VENTURI —
RICCI

Visto, *il Guardastigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 104. — MANCINI

Norme per la disciplina delle requisizioni

CAPO I.

DEI BENI REQUISIBILI.

Art. 1.

(Distinzione dei beni requisibili).

Sono requisibili:

1° le cose immobili e mobili, comprese le aziende;

2° le invenzioni;

3° i servizi individuali e collettivi.

Sotto la denominazione di beni, le presenti norme designano le cose, le invenzioni e i servizi indicati nel comma precedente.

Art. 2.

(Bene non requisibile: per causa soggettiva).

Non sono requisibili:

1° i beni appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Principi Reali;

2° i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

3° i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

4° i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunità diplomatiche;

5° le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;

6° gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1° e 2°, e 15 del Trattato dell'11 febbraio 1920-VII fra l'Italia e la Santa Sede, nonchè i mobili che vi si trovano.

Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3°, del Trattato predetto o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'art. 16, comma 1°, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.

Sono esenti dalla requisizione di servizi: i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'art. 10, commi 1° e 2°, del Trattato predetto, gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede, i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui al n. 4 di questo articolo, i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione sia stabilita da accordi internazionali.

Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunità nei rapporti internazionali.

Art. 3.

(Beni non requisibili: per causa oggettiva).

Non sono requisibili:

- 1° gli edifici aperti al culto, nonchè le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;
- 2° gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;
- 3° i locali di convitti operai annessi a grandi stabilimenti industriali, con impiego di mano d'opera prevalentemente femminile;
- 4° i locali dove sono custodite casse pubbliche;
- 5° i locali occupati da comunità religiose;
- 6° i locali occupati da collegi femminili.

Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previ accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel n. 1, e, in ogni altro caso, con il prefetto.

Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad altri enti pubblici, possono essere, previ accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, quando non sia possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.

I beni in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonchè gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche dello Stato, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.

Art. 4.

(Cose di interesse artistico, o storico, o scientifico; raccolte di carattere culturale).

Le cose di interesse artistico, o storico, o scientifico e le raccolte, in genere, di carattere culturale, appartenenti allo Stato o ad enti o istituti legalmente riconosciuti non possono essere requisite se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per l'educazione nazionale, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.

La stessa disposizione si applica relativamente alle cose di interesse artistico, o storico, appartenenti a privati, che abbiano formato oggetto di notificazione a' sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, nonchè relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

Non possono essere requisiti, finchè dura tale loro destinazione, gli immobili, che siano sede di raccolte di oggetti di interesse artistico, o storico, o scientifico, o, in genere, culturali, le quali appartengano allo Stato o ad enti e istituti legalmente riconosciuti, o di raccolte di oggetti di interesse artistico o storico appartenenti a privati, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5 della legge indicata nel comma precedente o che siano soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scien-

tifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, agli enti parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che abbiano formato oggetto di notificazioni di interesse particolarmente importante a' sensi dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006.

Art. 5.

(Bellezze naturali).

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche relativamente alle cose per le quali sia intervenuta la notificazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico a' sensi dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Nel caso di requisizione delle altre cose protette dalla stessa legge, il Ministro per l'educazione nazionale può prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.

Art. 6.

(Persone esenti dalla requisizione di servizi).

Sono esenti dalla requisizione di servizi i minori di 14 anni, le persone, se uomini che abbiano compiuto 70 anni, se donne che abbiano compiuto 60 anni, coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto e ogni altra persona che sia esentata per particolari disposizioni di legge.

Art. 7.

(Dispensa dalla requisizione).

Con decreto del DUCE, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni.

CAPO II.

DELL'OGGETTO DELLE REQUISIZIONI.

SEZIONE 1ª. — Della requisizione degli immobili e delle aziende.

Art. 8.

(Cose immobili).

Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.

La requisizione comprende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:

- 1° cose immobili che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito;
- 2° le cose indicate nell'art. 414 del codice civile.

Le cose indicate nell'art. 413 del codice civile e i mobili, che si trovano nell'immobile requisito, sono compresi nella requisizione, solo quando ne sia stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.

Art. 9.

(Poteri dell'autorità che usa l'immobile).

L'autorità che usa l'immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere.

Art. 10.

(Aziende e stabilimenti).

Le requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, salvo che l'ordine di requisizione stabilisca diversamente, a tutto quanto è destinato all'esercizio di essi.

Art. 11.

(Miniere e cave).

La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto sia destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e alla elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.

Art. 12.

(Impianti elettrici).

La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, ad ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.

Art. 13.

(Linee di comunicazione).

La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, concesse all'industria privata, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.

Art. 14.

(Legnami).

Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonchè qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.

Art. 15.

(Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende).

Nei casi di requisizione a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, l'autorità, che ha emanato l'ordine di requisizione, può assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente od ufficio.

Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, ove sia necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione.

La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento. In tal caso non valgono le esenzioni previste dall'art. 6.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.

Art. 16.

(Requisizione dei prodotti).

La requisizione può avere per oggetto, anzichè l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.

L'autorità che procede alla requisizione ha facoltà di controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.

SEZIONE 2ª. — *Della requisizione dei mobili.*

Art. 17.

(Cose mobili requisiti).

Sono requisibili:

- 1° le materie prime;
- 2° i materiali di qualsiasi natura;
- 3° le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
- 4° le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
- 5° l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta, salve le disposizioni della legge 25 marzo 1937, n. 436.

Art. 18.

(Cose consumabili).

Le cose mobili, che con l'uso vengono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.

Art. 19.

(Cose non consumabili).

Le cose mobili, che con l'uso non vengono distrutte nè alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta.

Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:

- 1° se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;
- 2° se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
- 3° se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.

SEZIONE 3ª. — *Della requisizione delle invenzioni.*

Art. 20.

(Parte specte di requisizione delle invenzioni).

Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.

Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministro interessato.

Art. 21.

(Invenzioni non depositate in Italia).

Chiunque intende alienare, applicare o divulgare ovunque una invenzione qualsiasi, o intende farne oggetto di deposito presso Stati esteri, senza avvalersi della procedura per il rilascio del brevetto in Italia, deve chiederne l'autorizzazione al Ministero delle corporazioni.

La domanda deve contenere la descrizione dell'invenzione con tutti gli elementi di cui è necessaria la conoscenza, perchè ne sia possibile l'applicazione pratica. Il Ministero delle corporazioni può domandare al richiedente tutti gli elementi e i chiarimenti che ritiene necessari, per stabilire se l'invenzione interessa la difesa militare del Paese o è altrimenti utile allo Stato.

La richiesta di autorizzazione, fatta a norma del primo comma, importa per il richiedente e per ogni altro avente diritto, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque l'invenzione o di depositarla presso Stati esteri, prima che siano decorsi tre mesi dalla presentazione della richiesta stessa, salvo che nel frattempo l'autorizzazione sia concessa.

Se sono stati richiesti elementi o chiarimenti all'interessato a norma del secondo comma, il suindicato termine di tre mesi decorre dal giorno in cui essi sono stati forniti.

Art. 22.

(Poteri del Ministero interessato).

Il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero delle corporazioni, il quale provvede alla notificazione.

Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita.

Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, può vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.

Art. 23.

(Invenzione depositata in Italia).

Nel caso in cui l'invenzione sia stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla nè depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti ai Ministeri militari per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.

SEZIONE 4ª. — Della requisizione dei servizi.

Art. 24.

(Servizi requisibili).

È requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. L'ordine di requisizione può riguardare:

- 1° l'opera di persone determinate;
- 2° l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.

Art. 25.

(Servizi di enti, società o associazioni).

Ferma la disposizione dell'art. 15, 4° comma, quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, società o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, società o associazione al servizio richiesto; l'obbligo di prestare la loro opera.

Art. 26.

(Obbligo di dare indicazioni).

Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, sia in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, deve dare le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.

SEZIONE 5ª. — Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 27.

(Precettazione).

L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione.

Qualora, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si proceda alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.

La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.

Art. 28.

(Cose deteriorabili).

Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorino, il detentore deve darne avviso, anche telegrafico, all'autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non sia ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.

Art. 29.

(Effetti dell'ordine di requisizione).

L'amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione.

Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.

Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, deve custodire le cose requisite sino alla consegna.

La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene richiesto. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.

Art. 30.

(Risoluzione dei contratti precedenti alla requisizione).

L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto il bene richiesto, quando l'esecuzione del contratto non sia compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione. Questo, inoltre, libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti di cui sopra non dà luogo a rimborso di spese nè a risarcimento di danni a favore di chiunque.

Art. 31.

(Denuncia obbligatoria).

Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.

Art. 32.

(Obblighi spettanti al podestà).

Il podestà ha l'obbligo di dare il proprio concorso per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie ed informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.

CAPO III.

DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A ORDINARE ED ESEGUIRE
LE REQUISIZIONI.

Art. 33.

(Autorità militari).

I comandanti di corpo d'armata e i comandanti di difesa territoriale, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato. Hanno altresì il potere di ordinare requisizioni nei limiti delle proprie circoscrizioni territoriali:

1° i comandanti di piazze militari marittime;

2° i comandanti militari marittimi non inferiori a comandanti di zona militare o grado corrispondente, i comandanti delle zone aeree territoriali e i comandanti di aeronautica investiti di analoghi poteri relativamente ai beni, che per la loro natura sono utilizzabili solamente nell'interesse delle rispettive forze armate.

I comandanti indicati nel precedente comma provvedono d'intesa coi prefetti.

Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'art. 35 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel primo comma.

In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti a' sensi del primo comma.

Art. 34.

(Autorità civili).

Hanno il potere di ordinare requisizioni le Amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da esse dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.

In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.

Art. 35.

(Commissioni di requisizione).

I Ministeri militari, previe intese fra di loro e con le altre Amministrazioni centrali interessate, possono istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio.

Per le requisizioni che interessano più forze armate possono essere istituite commissioni miste.

Art. 36.

(Composizione delle commissioni).

I membri delle commissioni indicate nell'articolo precedente sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.

Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali e rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dal Consiglio provinciale delle corporazioni. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un ufficiale della Milizia forestale; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 10, 11, 12 e 13 fa parte un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale.

I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi indicati nell'art. 33.

Art. 37.

(Predisposizione ed entrata in funzione delle commissioni).

Le commissioni possono essere costituite anche prima che divengano applicabili queste norme. Esse però entrano in funzione quando, divenute applicabili queste norme, ciò sia disposto dai Ministeri militari interessati.

Art. 38.

(Passaggio di dipendenza delle commissioni).

Quando entrano in funzione i servizi istituiti ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra, le commissioni di requisizione passano, a seconda dei compiti specifici di ciascuna di esse e ove non sia altrimenti disposto dai provvedimenti istitutivi dei servizi anzidetti, a far parte dei servizi stessi con le modalità concordate fin dal tempo di pace fra i Ministeri militari e le Amministrazioni interessate.

Art. 39.

(Collaborazione con gli organi corporativi).

I prefetti, le commissioni di requisizione e ogni altra autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvalgono, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che saranno all'uopo indicati dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

Art. 40.

(Comunicazioni all'autorità civile e accordi per l'esecuzione).

Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni devono, in ogni caso, dare avviso al podestà del Comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 3, 4 e 5, agli uffici pubblici interessati. Qualora non ostino ragioni di urgenza, devono prendere, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il podestà o con gli uffici predetti.

CAPO IV.

DELLA PROCEDURA DELLE REQUISIZIONI.

Art. 41.

(Persona cui è diretto l'ordine di requisizione).

L'ordine di requisizione può essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso può essere reso noto con pubblico manifesto.

Art. 42.

(Contenuto dell'ordine di requisizione).

L'ordine di requisizione deve contenere, di regola, le seguenti indicazioni:

1° autorità per conto della quale la requisizione è effettuata;

2° organo che procede alla requisizione;

3° beni che formano oggetto della requisizione;

4° persone alle quali l'ordine è diretto;

5° termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine di requisizione, e modalità relative;

6° se la requisizione è in proprietà o in uso;

7° data dell'ordine di requisizione; firma dell'autorità che lo emana.

Per le requisizioni in uso, l'ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.

Art. 43.

(Forma e notificazione dell'ordine di requisizione).

L'ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall'autorità che procede alla requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi famigliari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del Comune.

La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine, è anch'essa conservata dall'autorità che procede alla requisizione.

Art. 44.

(Rilascio della ricevuta).

L'autorità che procede alle requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito.

La ricevuta, distaccata da apposito registro, deve contenere le seguenti indicazioni:

1° autorità che ha ordinato la requisizione;

2° descrizione sommaria del bene requisito;

3° data e firma.

La ricevuta indica l'importo della indennità dovuta per il bene requisito. Qualora ciò non sia possibile, è emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.

Art. 45.

(Trasporto delle cose requisite).

Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatto a cura e spese dell'autorità procedente, la quale può anche requisire i mezzi a ciò necessari.

Art. 46.

(Processo verbale).

In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorità procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria della cosa requisita.

Il processo verbale è redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del podestà o di un suo delegato.

Uno degli originali del processo verbale viene consegnato all'interessato, e, se questi rifiuta di riceverlo o sia assente, al podestà o a chi ne fa le veci.

Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.

La compilazione del processo verbale può omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purchè il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente le cinquemila lire.

Art. 47.

(Esecuzione d'ufficio).

In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorità può procedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali stabilite da queste norme.

Ai fini di tale esecuzione, l'autorità può accedere, sia di giorno che di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne ed interne.

Negli atti di esecuzione d'ufficio è necessario l'intervento del podestà, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati.

Della esecuzione d'ufficio è redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno è rimesso al podestà.

CAPO V.

DELLE REQUISIZIONI NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI.

Art. 48.

(Disposizioni generali).

Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate.

Per tali requisizioni si applicano le disposizioni di questo capo, salvo che sia altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni di questo capo o dei bandi, si osservano quelle degli altri capi di queste norme.

Art. 49.

(Commissioni di requisizione).

Le requisizioni sono effettuate dagli organi direttivi dei servizi d'armata, per mezzo di commissioni da essi costituite.

Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonché per la determinazione delle relative indennità conseguenti alle effettuate requisizioni, saranno coadiuvate da apposite sezioni tecniche erariali costituite con personale tecnico dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali posti alla dipendenza dei Comandi del genio del Corpo d'armata.

Per il coordinamento tecnico dei compiti attribuiti alle sezioni tecniche erariali sarà istituito, alle dirette dipendenze del Comando Supremo, un Ispettorato tecnico erariale diretto da un Ispettore generale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 50.

(Requisizioni per la Regia marina e per la Regia aeronautica).

Alle requisizioni interessanti unità e servizi della Regia marina e della Regia aeronautica, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Regia marina e della Regia aeronautica retti da ammiragli o da ufficiali generali, previ accordi con i comandi di grandi unità del Regio esercito competenti sul territorio ove le requisizioni devono effettuarsi, e sotto il controllo dell'Alto comando del Regio esercito.

Art. 51.

(Requisizione da parte dei comandanti di reparto).

Nei casi di urgenza, i comandi di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.

Art. 52.

(Casi di eccezionale urgenza).

Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall'ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.

Art. 53.

(Modalità per l'esecuzione delle requisizioni).

Qualora non sia possibile avvalersi degli organi indicati nell'art. 39, le autorità che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del podestà, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorità militare le cose requisite.

Art. 54.

(Commissioni di controllo presso le Intendenze d'armata).

Presso ogni Intendenza d'armata è costituita una commissione di controllo per le requisizioni.

Essa provvede:

1° a confermare o a rivedere le indennità stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;

2° a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;

3° ad accertare le eventuali responsabilità di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarità da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza del giudice contabile.

CAPO VI.

DELLA LIQUIDAZIONE E DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ.

Art. 55.

(Indennità).

Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall'autorità che procede alle requisizioni, secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennità al momento della requisizione, l'autorità che procede alla requisizione può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.

Art. 56.

(Aziende e stabilimenti).

L'indennità per la requisizione delle aziende o stabilimenti viene liquidata dalle commissioni di requisizione. Qualora alla requisizione abbia proceduto direttamente un'autorità civile, l'indennità è liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione è stata effettuata ed è stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione devono far parte un ingegnere degli Uffici tecnici erariali e un rappresentante della Confederazione in cui l'azienda o lo stabilimento è inquadrato.

Art. 57.

(Immobili).

L'indennità per la requisizione degli immobili è raggugliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 58.

(Mobili requisiti in proprietà).

L'indennità per la requisizione di mobili in proprietà, qualora non si tratti di cose per le quali l'amministrazione competente abbia stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso i Consigli provinciali delle corporazioni o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratti di cose che non abbiano un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni.

In ogni caso, l'indennità deve essere adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni.

Art. 59.

(Mobili requisiti in uso).

L'indennità per la requisizione in uso di mobili è raggugliata all'interesse legale commerciale sul valore venale dell'oggetto.

Art. 60.

(Cose indispensabili per l'esercizio di una industria).

Quando la cosa requisita in uso sia mezzo indispensabile per l'esercizio di una industria, di un commercio o di una professione e non possa essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero ne sia troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, una volta tanto, oltre l'indennità per l'uso della cosa, una indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di una annualità dell'interesse legale commerciale sul valore venale della cosa.

Art. 61.

(Requisizione di invenzioni).

L'indennità per la requisizione di invenzioni, ancorché non brevettate, è liquidata dal Ministero che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero delle corporazioni.

Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri, preveduti dagli articoli 22 e 23, non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti abbiano per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennità è liquidata a' sensi del primo comma.

Art. 62.

(Requisizione di servizi).

L'indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.

Art. 63.

(Fondi per il pagamento delle indennità).

Le commissioni procedono al pagamento delle indennità di requisizione:

1° in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale;

2° nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari.

Per somme di piccola entità, il pagamento può essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo è stabilito dall'autorità da cui la commissione dipende.

I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari delegati indicati nell'art. 52 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440.

Art. 64.

(Modo di pagamento).

L'indennità di requisizione è pagata alla persona nei cui confronti la requisizione è stata effettuata, restando l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento deve immediatamente versarne l'importo all'avente diritto.

Nel caso di requisizioni in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate mensili posticipate.

Le prestazioni personali che durino più di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.

Art. 65.

(Quietanza del pagamento).

La ricevuta rilasciata a norma dell'art. 44 è consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 44.

Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.

Art. 66.

(Inammissibilità di gravami).

Dopo che l'indennità di requisizione è stata riscossa, non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria, sia contro l'ordine di requisizione sia contro la determinazione dell'indennità.

CAPO VII.

DELLA RICONSEGNA DELLE COSE REQUISITE IN USO.

Art. 67.

(Riconsegna degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti).

Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti devono senza indugio essere riconsegnati.

Art. 68.

(Preavviso di riconsegna dell'immobile, azienda o stabilimento).

Qualora non sia stata indicata la durata dell'uso, la riconsegna dell'immobile, azienda o stabilimento deve essere preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine, il quale, quando si tratti di azienda o stabilimento che sia in esercizio, non può essere minore di otto giorni.

Art. 69.

(Processo verbale di riconsegna).

All'atto in cui, cessando l'occupazione, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento debba essere riconsegnato, si compila, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, con la scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, durante l'occupazione, nello stato di consistenza dell'immobile, azienda o stabilimento, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione.

Dal processo verbale devono risultare tutti gli elementi atti a dirimere le questioni già sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrisponderci per qualsivoglia motivo.

Art. 70.

(Miglioria senza alterazione del bene).

Quando, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito sia aumentato di valore, senza che ne sia stata alterata la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non può opporsi a ricevere la cosa requisita ed è tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'Amministrazione dichiara corrispondere alla effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

Art. 71.

(Miglioria con alterazione del bene).

Quando le nuove opere abbiano alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'Amministrazione che vi ha proceduto, qualora non intenda provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'Amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa Amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'Amministrazione a norma del comma precedente, il Ministro per le finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, può disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprietà dello Stato, dietro pagamento di una indennità corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto è determinata anche l'indennità.

La presentazione del ricorso al Comitato giurisdizionale, quando esso abbia per oggetto la determinazione dello stato di fatto della cosa requisita e le sue conseguenze patrimoniali, ha l'effetto di sospendere, dalla sua data, il termine stabilito dal primo comma per la dichiarazione da parte dell'avente diritto.

Se l'oggetto del ricorso è limitato alla determinazione della misura della somma da corrispondere all'Amministrazione, il ricorrente è tenuto a ricevere la cosa, pagando la somma determinata dal comitato giurisdizionale.

Art. 72.

(Nuove opere senza miglioria).

Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.

Art. 73.

(Indennità speciale per il deprezzamento).

Qualora durante il periodo della requisizione la cosa abbia subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennità indicate nel capo precedente è aggiunta una speciale indennità corrispondente al maggior deprezzamento della cosa.

Nei casi preveduti dal secondo comma dell'art. 19 e quando la cosa mobile per effetto dell'uso è divenuta inservibile, è corrisposta una indennità ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato abbia ricevuto a titolo di indennità per la requisizione in uso.

Art. 74.

(Spese per il ripristino).

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.

Art. 75.

(Riscossione dei crediti dell'Amministrazione).

I crediti dell'Amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

A richiesta dell'interessato, l'Amministrazione può consentire che il pagamento delle somme da esso dovute sia ripartito in rate o in annualità.

CAPO VIII.

DEI RICORSI E DELLA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE.

Art. 76.

(Organo giurisdizionale).

Le controversie relative all'applicazione di queste norme sono di competenza dei comitati giurisdizionali territoriali o del comitato giurisdizionale centrale secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 77.

(Comitato territoriale).

Nei capoluoghi di provincia, che saranno indicati con decreto Reale, emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, è istituito un Comitato giurisdizionale territoriale con giurisdizione nel territorio determinato dal decreto stesso.

Il Comitato è costituito con decreto del prefetto della provincia ove ha sede il Comitato ed è composto:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal presidente della Corte d'appello;

di un membro designato dallo stesso prefetto fra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza, tra i propri funzionari e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando di zona militare;

di un membro designato dalla competente Regia soprintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dal Servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale;

di un membro designato dal locale Circolo ferroviario d'ispezione;

di un membro designato dal competente Circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;

di un membro designato dal prefetto quale presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Con il decreto Reale di istituzione sono indicati quelli, fra i Comitati giurisdizionali territoriali, dei quali devono far parte, anche congiuntamente, se occorre, due membri designati dall'autorità militare marittima ovvero due membri designati dall'autorità militare aeronautica, competenti per territorio, o un membro designato dal comando generale della Milizia forestale; e si provvede a tutto quanto concerne il funzionamento dei Comitati.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°.

Con il decreto del prefetto indicato nel secondo comma si provvede alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

Art. 78.

(Comitato centrale).

Il Comitato giurisdizionale centrale è istituito con decreto Reale, emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, e ha sede in Roma.

Il predetto Comitato è costituito:

- da un magistrato di grado 3° dell'Ordine giudiziario, presidente, e da otto magistrati scelti fra quelli dell'Ordine giudiziario o amministrativo, di cui tre di grado 4° e cinque di grado non inferiore al 5°; uno dei magistrati di grado 4° sarà incaricato delle funzioni di vice presidente;
- da un membro designato dal Ministero degli esteri;
- da un membro designato dal Ministero dell'interno;
- da un membro designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;
- da tre membri designati dal Ministero delle finanze, di cui uno ingegnere ed un chimico;
- da due membri designati da ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;
- da un membro designato dal Ministero dell'educazione nazionale;
- da due membri designati dal Ministero dei lavori pubblici, di cui almeno uno ingegnere;
- da tre membri designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, di cui uno ufficiale della Milizia forestale e uno del servizio approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale;
- da due membri designati dal Ministero delle comunicazioni, di cui almeno uno ingegnere;
- da due membri designati dal Ministero delle corporazioni;
- da un membro designato dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;
- da un membro designato da ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore al 6°.

Con il decreto Reale di istituzione si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio di segreteria e a tutto quanto concerne il funzionamento del Comitato.

Art. 79.

(Competenza dei Comitati).

I Comitati giurisdizionali territoriali sono competenti a decidere sulle controversie le quali non superino il valore di lire 200.000 e non nascano da un provvedimento di un Ministro o comunque di organi centrali.

Il valore deve essere indicato nel ricorso. Qualora non sia indicato, si presume non superiore a lire 200.000.

La competenza per territorio dei comitati giurisdizionali territoriali è determinata dal luogo in cui, al momento della comunicazione del provvedimento impugnato, si trovava la cosa, ovvero, nel caso di provvedimenti relativi a prestazioni di servizi, dove risiedeva la persona.

Il Comitato giurisdizionale centrale è competente a decidere sulle controversie su cui non hanno competenza i Comitati giurisdizionali territoriali. E' altresì competente a decidere sulle controversie che rientrerebbero nella competenza di questi ultimi, quando il Comitato competente per territorio non esista.

Art. 80.

(Presentazione del ricorso).

I ricorsi sono presentati alla segreteria del Comitato giurisdizionale competente nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento impugnato. Il termine è di novanta giorni, se il ricorrente risiede fuori del territorio metropolitano.

I ricorsi possono essere trasmessi per mezzo della posta. In tal caso, la data di consegna del ricorso all'ufficio po-

stale, per la spedizione raccomandata, viene considerata come data di presentazione del ricorso alla segreteria competente.

Art. 81.

(Effetti del ricorso).

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia il Comitato, per gravi motivi, può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Nel caso di controversia riguardante la misura delle indennità di requisizione, il Comitato può disporre il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in attesa dell'esito del ricorso.

Art. 82.

(Scritture di causa).

Il ricorso è notificato all'Amministrazione interessata, la quale, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione, presenta la sua risposta.

La scrittura di causa, con gli allegati documenti, è depositata nella segreteria del Comitato adito, la quale provvede alla notificazione del ricorso e della risposta.

Art. 83.

(Istruzione della causa).

I presidenti dei Comitati impartiscono le necessarie istruzioni per lo svolgimento della procedura. Essi possono anche disporre che gli uffici di segreteria compiano una istruzione preliminare e convocare le parti a una udienza presidenziale per un tentativo di conciliazione, o per la determinazione dei fatti e delle questioni controverse.

I Comitati possono disporre, a domanda della parte interessata o d'ufficio, qualunque mezzo istruttorio stabilendone le modalità e i termini.

Per l'esecuzione di esami testimoniali, ispezioni o altri accertamenti, i comitati possono delegare uno o più dei propri componenti o funzionari della segreteria, quando non credano di richiedere l'autorità giudiziaria del luogo ove si deve procedere all'atto istruttorio. Il Comitato giurisdizionale centrale può valersi anche dell'opera dei Comitati giurisdizionali territoriali.

I Comitati possono disporre che il ricorrente depositi, prima della esecuzione dei mezzi istruttori, la somma riconosciuta all'uopo approssimativamente necessaria.

In ogni caso, sarà provveduto perchè il contraddittorio delle parti possa effettuarsi.

Art. 84.

(Decisioni dei Comitati).

Per le decisioni dei Comitati si applicano, per quanto è possibile, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla deliberazione e alla forma della sentenza, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Il Comitato centrale decide con l'intervento del presidente, o del vice presidente, e di sei membri, dei quali tre magistrati. Gli altri tre membri sono chiamati, di volta in volta con determinazione non motivata e insindacabile del presidente, a far parte del Collegio giudicante, avuto riguardo, per quanto è possibile, alla natura delle singole controversie.

I Comitati territoriali decidono con l'intervento del presidente, o del vice presidente, e di quattro membri, dei quali due magistrati. Gli altri due membri sono chiamati, di volta in volta, con determinazione non motivata e insindacabile del presidente, a far parte del collegio giudicante, avuto riguardo, per quanto possibile, alla natura delle singole controversie.

La decisione statuisce, quando ne sia il caso, anche sulle spese, comprese quelle degli atti istruttori. Essa è notificata, a cura della segreteria, all'Amministrazione e al ricorrente.

Art. 85.

(Mezzi di impugnazione della decisione).

Le decisioni dei Comitati non sono soggette ad alcuna impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno a' sensi dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 361.

Contro le decisioni dei Comitati le parti possono proporre domanda di revocazione nei casi e nei termini preveduti dal codice di procedura civile.

La domanda di revocazione è presentata al competente Comitato nelle forme stabilite dall'art. 80.

Chi propone domanda di revocazione, fatta eccezione per l'Amministrazione dello Stato, deve, sotto pena di inammissibilità della domanda stessa, depositare in un ufficio del registro la somma di lire 300, se trattasi di decisione di un Comitato giurisdizionale territoriale, e di lire 600, se trattasi di decisione del Comitato giurisdizionale centrale. Tali somme sono devolute all'erario dello Stato nel caso che la domanda sia dichiarata inammissibile o sia respinta.

Art. 86.

(Obblighi delle Amministrazioni).

Le autorità militari e civili devono adempiere alle richieste di accertamenti, di notificazioni e a tutte le altre che i Comitati possono loro rivolgere, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 87.

(Trattamento fiscale degli atti del procedimento).

Il ricorso, le memorie, gli atti, i documenti, le decisioni e qualsiasi provvedimento conseguente, sono soggetti alla tassa di bollo e di registro stabilita per gli atti davanti al pretore o davanti al tribunale, secondo che la controversia è di competenza del Comitato giurisdizionale territoriale o del comitato giurisdizionale centrale.

Art. 88.

(Esecuzione della sentenza).

Le sentenze dei Comitati, in quanto contengano condanna dell'Amministrazione dello Stato, sono eseguite in via amministrativa, eccettuato il caso che la condanna abbia per oggetto il pagamento di una somma di danaro.

Le sentenze dei Comitati hanno efficacia di titolo esecutivo. All'uopo esse sono munite della formula esecutiva e la segreteria, a richiesta dell'interessato, ne rilascia copia in forma esecutiva.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 89.

(Omessa custodia di cose requisite).

Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti suindicati.

Art. 90.

(Omissione di denuncia o denuncia inesatta).

Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia

preveduta dall'art. 31 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 100 a lire 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 91.

(Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione).

Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 3000.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a lire 2000.

Art. 92.

(Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti).

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 93.

(Alterazione di documenti o notizie).

Chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 3000.

Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1000.

Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire 300.

Art. 94.

(Sottrazione o danneggiamento di cose requisite).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui sia proprietario, è punito secondo le disposizioni dell'art. 334 del codice penale.

Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 3000.

Art. 95.

(Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento).

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.

Art. 96.

(Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni).

Chiunque aliena, applica o divulga una invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione preveduta dall'arti-

colo 21, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 22 e 23, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5000.

Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero una invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'art. 22.

Art. 97.

(Rifiuto di prestazione di servizi).

Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire 5000.

Si applica l'ammenda fino a lire 5000 ai dirigenti, impiegati, lavoratori manuali che non ottemperino all'obbligo stabilito dagli articoli 15, ultimo comma, e 25.

Art. 98.

(Rifiuto di dare indicazioni).

Chiunque non ottempera all'obbligo preveduto dall'articolo 26, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 3000.

Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 6000.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.

Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a lire 500.

Art. 99.

(Ipotesi di reati più gravi).

Le disposizioni di questo capo non si applicano qualora i fatti da esse preveduti costituiscano un più grave reato.

Art. 100.

(Competenza dei tribunali militari).

Durante lo stato di guerra, i reati preveduti dagli articoli precedenti sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 101.

(Omissione di comunicazioni agli aventi diritto).

Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo preveduto dall'ultimo comma dell'art. 29, è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a lire 1000.

CAPO X

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 102.

(Modelli allegati).

Per l'applicazione delle presenti Norme sono usati i modelli allegati, i quali possono essere modificati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

ALLEGATO N. 1,

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI: ART. 27

- (1)
 - (2)
- PROVINCIA DI

REGISTRO DEGLI ORDINI DI PRECETTAZIONE N.

AVVERTENZE

Questo registro contiene n. fogli, che devono essere numerati e firmati, foglio per foglio, dall'autorità che lo ha in consegna.
Il registro, anche dopo esaurito, deve essere tenuto dall'autorità che lo ha in consegna, a disposizione dell'amministrazione centrale da cui dipende.

- (1) Autorità per conto della quale si procede alla precettazione.
- (2) Organo che procede alla precettazione (ufficio, ente, commissione, ecc.).
- (3) Provincia, o province, nel cui territorio avviene la precettazione.

**REGISTRO DEGLI ORDINI
DI PRECETTAZIONE N. . . .**

**NORME PER LA DISCIPLINA
DELLE REQUISIZIONI: ART. 27,
FOGLIO N. PARTE 1ª**

(1)
Per disposizione del(2)
si fa precetto al
di tenere a disposizione del
. . .(2) i seguenti beni(3)
Il(4)
(5)

- (1) Autorità per conto della quale viene eseguita la precettazione.
- (2) Organo che procede alla precettazione.
- (3) Descrizione dei beni.
- (4) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della precettazione.
- (5) Bollo dell'ufficio.

**REGISTRO DEGLI ORDINI
DI PRECETTAZIONE N. . . .**

**NORME PER LA DISCIPLINA
DELLE REQUISIZIONI: ART. 27,
FOGLIO N. PARTE 2ª**

(1)
Per disposizione del(2)
si fa precetto al
di tenere a disposizione del
. . .(2) i seguenti beni(3)
Il(4)
(5)

- (1) Autorità per conto della quale viene eseguita la precettazione.
- (2) Organo che procede alla precettazione.
- (3) Descrizione dei beni.
- (4) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della precettazione.
- (5) Bollo dell'ufficio.

**REGISTRO DEGLI ORDINI
DI PRECETTAZIONE N. . . .**

FOGLIO N. PARTE 3ª

Il destinatario o persona di famiglia convivente, al momento in cui riceve il presente ordine di precettazione firma questa parte, la stacca e la consegna al latore.

Provincia di
Comune di

RICEVUTA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'ordine di precettazione n. . . . in data.

A. addi19. . . .

Il destinatario (*)

(*) - Firma del destinatario o di persona di famiglia convivente; se analfabeta, segno di croce e firma di due testimoni, oppure una sola firma come garanzia. In assenza del destinatario o di persona di famiglia con esso convivente e in caso che dette persone non vogliono firmare, firma dell'impiegato comunale cui l'ordine deve essere consegnato.

N. B. Questo talloncino, dopo che è stato firmato, va unito alla relativa parte 1ª.

ALLEGATO N. 2.

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI: ART. 42

(1)
(2)
PROVINCIA DI (3)

REGISTRO DEGLI ORDINI DI REQUISIZIONE N.

AVVERTENZE

Questo registro contiene n. fogli, che devono essere numerati e firmati foglio per foglio, dall'autorità che lo ha in consegna.
Ciascun foglio è, di volta in volta, staccato dal registro all'atto della notificazione del bene da requisire.
Il registro, anche dopo esaurito, deve essere tenuto, dall'autorità che lo ha in consegna, a disposizione dell'amministrazione centrale da cui dipende.

- (1) Autorità per conto della quale si procede alla requisizione.
- (2) Organo che procede alla requisizione (Ufficio, ente, commissione, ecc.).
- (3) Provincia, o provincie, nel cui territorio avviene la requisizione.

**REGISTRO DEGLI ORDINI
DI REQUISIZIONE N.**

**NORME PER LA DISCIPLINA
DELLE REQUISIZIONI: ART. 42,
FOGLIO N. PARTE 1^a**

(1)
Per disposizione del(2)
si ordina al(3) di eseguire
entro(4) le seguenti pre-
stazioni (5)
.....
.....
.....(6)
.....(7).

- (1) Autorità per conto della quale si procede alla requisizione.
- (2) Organo che procede alla requisizione.
- (3) Persona alla quale l'ordine è intimato.
- (4) Termine di tempo entro il quale la prestazione deve essere soddisfatta.
- (5) Specificare l'oggetto della prestazione, indicando anche se la requisizione è fatta in proprietà o in uso, e, quando trattasi di immobili, possibilmente la presumibile durata.
- (6) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della requisizione.
- (7) Bollo d'ufficio.

**REGISTRO DEGLI ORDINI
DI REQUISIZIONE N.**

**NORME PER LA DISCIPLINA
DELLE REQUISIZIONI: ART. 42,
FOGLIO N. PARTE 2^a**

(1)
Per disposizione del(2)
si ordina al(3) di eseguire
entro(4) le seguenti pre-
stazioni (5).
.....
.....
.....(6)
.....(7).

- (1) Autorità per conto della quale si procede alla requisizione.
- (2) Organo che procede alla requisizione.
- (3) Persona alla quale l'ordine è intimato.
- (4) Termine di tempo entro il quale la prestazione deve essere soddisfatta.
- (5) Specificare l'oggetto della prestazione, indicando anche se la requisizione è fatta in proprietà o in uso, e, quando trattasi di immobili, possibilmente la presumibile durata.
- (6) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della requisizione.
- (7) Bollo d'ufficio.

**REGISTRO DEGLI ORDINI
DI REQUISIZIONE N.**

FOGLIO N. PARTE 3^a

Il destinatario o persona di famiglia convivente, al momento in cui riceve il presente ordine di requisizione, firma questa parte, la stacca e la consegna al latore.

Provincia di
Comune di

RICEVUTA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'ordine di requisizione n. . . .
in data

A. addì 19.

Il destinatario (*)

(*) - Firma del destinatario o di persona di famiglia convivente; se analfabeta, segno di croce e firma di due testimoni, oppure una sola firma come garanzia. In assenza del destinatario o di persona di famiglia con esso convivente o in caso che dette persone non vogliono firmare, firma dell'impiegato comunale cui l'ordine deve essere consegnato.

N. B. Questo talloncino, dopo che è stato firmato, va unito alla relativa parte 1^a.

ALLEGATO N. 3

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI: ART. 44

(1)
(2)
PROVINCIA DI(3)

REGISTRO DELLE RICEVUTE DEI BENI REQUISITI N.

AVVERTENZE

Questo registro contiene n. fogli, che devono essere numerati e firmati foglio per foglio, dall'autorità che lo ha in consegna.
Il registro, anche se esaurito, deve essere tenuto, dall'autorità che lo ha in consegna, a disposizione dell'amministrazione centrale da cui dipende.

- (1) Autorità per conto della quale si procede alla requisizione.
- (2) Organo che procede alla requisizione (Ufficio, ente, commissione, ecc.).
- (3) Provincia, o provincia, nel cui territorio avviene la requisizione.

**REGISTRO DELLE RICEVUTE
DEI BENI REQUISITI N.**

**NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI:
ART. 44, FOGLIO N. PARTE 1ª**

(1)
Il sottoscritto (2) rilascia ricevuta delle prestazioni sottoindicate, fatte da (3), nel territorio del comune di (4), in data (5), in seguito all'ordine di requisizione n. in data

Indicazione delle prestazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Totale L.	

Il pagamento dell'anzidetta somma di L. (6) sarà fatto (7)

A. l. 19
Il (8),

Bollo (9)

- (1) Organo che procede alla requisizione.
- (2) Grado, cognome, nome e qualifica della persona che procede alla requisizione.
- (3) Persona o ente che ha fatto la prestazione.
- (4) Comune, o, se occorre, località precisa del comune.
- (5) Data in cui si sono effettuate le prestazioni.
- (6) Somma espressa in tutte lettere, se è possibile indicarla.
- (7) Sezione di tesoreria, cassa postale o cassa militare, quando la commissione di requisizione non paga direttamente. Questa parte è lasciata in bianco, quando la commissione paga direttamente, o quando non è indicata la somma dovuta.
- (8) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della requisizione.
- (9) Bollo dell'ufficio.

**REGISTRO DELLE RICEVUTE
DEI BENI REQUISITI N.**

**NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI:
ART. 44, FOGLIO N. PARTE 2ª**

(1)
Il sottoscritto (2) rilascia ricevuta delle prestazioni sottoindicate, fatte da (3), nel territorio del comune di (4), in data (5), in seguito all'ordine di requisizione n. in data

Indicazioni delle prestazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Totale L.	

Il pagamento dell'anzidetta somma di L. (6) sarà fatto (7)

A. l. 19 (10)
Il (8) (11)
Bollo (9) (12)

- (1) Organo che procede alla requisizione.
- (2) Grado, cognome, nome e qualifica della persona che procede alla requisizione.
- (3) Persona o ente che ha fatto la prestazione.
- (4) Comune, o, se occorre, località precisa del comune.
- (5) Data in cui si sono effettuate le prestazioni.
- (6) Somma espressa in tutte lettere, se è possibile indicarla.
- (7) Sezione di tesoreria, cassa postale o cassa militare, quando la commissione di requisizione non paga direttamente. Questa parte è lasciata in bianco, quando la commissione paga direttamente, o quando non è indicata la somma dovuta.
- (8) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della requisizione.
- (9) Bollo dell'ufficio.
- (10) Data in cui avviene effettivamente il pagamento.
- (11) Firma per quietanza del creditore. La quietanza deve essere rilasciata dal creditore, sia che il pagamento venga effettuato da una delle casse prevedute dalla nota 7, sia che esso venga eseguito direttamente dalla commissione.
- (12) Bollo dell'ufficio pagatore.

ALLEGATO N. 4.

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI: ART. 47

(1)
(2)
PROVINCIA DI (3)

**PROCESSI VERBALI PER LE ESECUZIONI
D'UFFICIO DELLE REQUISIZIONI**

AVVERTENZE

I processi verbali per le esecuzioni d'ufficio devono essere progressivamente numerati e raccolti in fascicoli. Essi sono conservati dall'autorità che ha proceduto all'esecuzione e devono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione centrale da cui detta autorità dipende.

- (1) Autorità per conto della quale si procede alla requisizione.
- (2) Organo che procede alla requisizione (Ufficio, ente, commissione ecc.).
- (3) Provincia nel cui territorio deve essere effettuata la requisizione.

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI: ART. 47

ALLEGATO N. 5.

(1)

PROCESSO VERBALE

constatante l'esecuzione d'ufficio dell'ordine di requisizione n.
 in data
 L'anno (2) addi (2) nel comune di

SIA NOTO

che (3) in data il sig.
 fu richiesto di eseguire entro le seguenti prestazioni:
 (4) che (5) il sotto-
 scritto (6) ha dovuto procedere alla esecuzione d'uf-
 ficio richiedendo l'intervento del podestà del comune (7) insieme col quale ed alla
 presenza dei due testimoni sottoscritti, all'uopo designati dal podestà medesimo, è
 penetrato nei locali del sig. siti
 (8) per cui rilascia la ricevuta n. in data
 consegnandola a (9)
 Del che si è redatto il presente verbale in due originali di cui uno viene conse-
 gnato al podestà del comune.

Il (10)

I testimoni

Il podestà del comune

(1) Autorità che ordina la requisizione.
 (2) In tutte lettere.
 (3) Con ordine n. ovvero con pubblico manifesto.
 (4) Trascrizione delle prestazioni.
 (5) Indicare il motivo della mancata esecuzione.
 (6) Grado, cognome e nome e qualifica della persona incaricata della esecuzione d'ufficio.
 (7) O di un delegato del podestà.
 (8) Descrivere le cose che vengonoquisite e, se trattasi di immobili o aziende precisare lo stato di consistenza.
 (9) All'interessato se presente: in sua assenza al podestà o al suo delegato.
 (10) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della esecuzione d'ufficio della requisizione.

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI: ART. 46

(1)

(2)

PROVINCIA DI (3)

PROCESSI VERBALI PER LE REQUISIZIONI IN USO

AVVERTENZE

I processi verbali per le requisizioni in uso devono essere progressivamente numerati e raccolti in fascicoli. Essi sono conservati dall'autorità che ha proceduto alla requisizione e devono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione centrale da cui detta autorità dipende.

(1) Autorità per conto della quale si procede alla requisizione.
 (2) Organo che procede alla requisizione (Ufficio, ente, commissione, ecc.).
 (3) Provincia nel cui territorio deve essere effettuata la requisizione.

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI: ART. 46

(1) .

PROCESSO VERBALE

constatante lo stato dei beni requisiti in uso.

L'anno (2) addì (2) 19. . . nel comune di

SIA NOTO

che (3) in data il sig. le sottosegnate prestazioni in fu richiesto di eseguire entro (4) le sottosegnate prestazioni in uso e che le condizioni e lo stato di consistenza delle cose requisite risultano in esito a verifica all'atto della consegna come segue: (5)

Si uniscono i sottobindicati documenti illustrativi:

(6)

Il presente verbale viene redatto in due originali di cui uno viene consegnato al (7)

Il (8)

Il (9)

(1) Organo che procede alla requisizione.

(2) In tutte lettere.

(3) Con ordine n. o con pubblico manifesto.

(4) Data della consegna.

(5) Specificare i beni e lo stato di conservazione di essi.

(6) Specificare tutti i documenti che valgono ad illustrare la reale consistenza dei beni.

(7) Persona che ha fatto la consegna del bene requisito o in sua assenza o in assenza di un suo rappresentante, al podestà del comune o a un suo delegato.

(8) Grado, qualifica e firma della persona incaricata della requisizione.

(9) Firma della persona indicata nella nota (7).

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1742.

Riconoscimento della personalità giuridica della Cappella di S. Giacomo, in località Campofei del comune di Castelmagno (Cuneo).

N. 1742. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di S. Giacomo, in località Campofei del comune di Castelmagno (Cuneo).

Visto, *il Guardastigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1743.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Grosseto.

N. 1743. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 1° ottobre 1938-XVI integrato con postilla in data 11 aprile 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Grosseto.

Visto, *il Guardastigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1940-XIX

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione a taluni istituti bancari a fungere da Agenzie della Banca d'Italia per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1941-XX.

IL MINISTRO

PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XVIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, concernente la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 10 del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 in base al quale taluni Istituti possono essere autorizzati a fungere da Agenzia della Banca d'Italia ai soli fini indicati nei precedenti articoli del decreto Ministeriale stesso e con le modalità in esso espresse;

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1940 col quale i seguenti Istituti: Banca popolare coop. an. di Novara, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma, Banca d'America e d'Italia, Monte dei Paschi di Siena, sono stati autorizzati a fungere da Agenzia della Banca d'Italia per il periodo decorrente dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1940;

Ravvisata l'opportunità di prorogare le facoltà come sopra concesse;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banca popolare coop. an. di Novara;
 Banco di Napoli;
 Banco di Sicilia;
 Banca nazionale del Lavoro;
 Istituto di S. Paolo di Torino;
 Banca Commerciale Italiana;
 Credito Italiano;
 Banco di Roma;
 Banca d'America e d'Italia;
 Monte dei Paschi di Siena;

sono autorizzati, a decorrere dalla data del presente decreto e fino la 31 dicembre 1941, a continuare a fungere da Agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai soli fini indicati dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 1° gennaio 1941-XIX

Il Ministro: RICCARDI

(4930)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.

Riconoscimento a favore dell'Opera nazionale combattenti del diritto esclusivo di pesca sul fiume Isarco e sul rio d'Ega nella provincia di Bolzano.

IL DUCE DEL FASCISMO
 CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Bolzano in data 26 ottobre 1934-XII, n. 3182, col quale venne riconosciuto, a favore dell'Opera nazionale combattenti, il possesso del diritto esclusivo di pesca sul fiume Isarco e sul rio d'Ega;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che l'Opera predetta si trova attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato dell'adunanza del 19 ottobre 1937-XV;

Decreta:

A conferma del decreto 26 ottobre 1934-XII, n. 3182, del Prefetto della provincia di Bolzano surrichiamato, è riconosciuto a favore dell'Opera nazionale combattenti, il diritto esclusivo di pesca sulle acque seguenti:

a) fiume Isarco p.f. 2620, 2621 e 2622 in P.T. 553/II di Dodiciville dalla foce del rio d'Ega o Cardano fino alla vecchia casa teutonica (Deutschhaus);

b) rio d'Ega o Cardano (riva sinistra) p.f. 5863/2 in P.T. 305/II c.c. Nuova Ponente e precisamente dal cosiddetto Rothlahn fino al confine di Nuova Ponente e Dodiciville;

c) rio d'Ega o Cardano p.f. 2617 in P.T. 553/II c.c. Dodiciville dal confine comunale di Nuova Ponente fino alla foce d'Isarco;

d) rio d'Ega o Cardano (riva destra) p.f. 4451 cosiddetto Rothlahn fino al confine della p.f. 4452 e sulla p.f. 4452 in P.T. 164/II c.c. di Cornedo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

*p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
 Il Commissario generale per la pesca*

G. Ricci

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.

Riconoscimento al Consorzio economico del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del lago di Caldonazzo in provincia di Trento.

IL DUCE DEL FASCISMO
 CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Trento, in data 11 novembre 1935, n. 35889/III col quale fu riconosciuta a favore del Consorzio economico a garanzia limitata « Lago di Caldonazzo » la riserva di pesca in un tratto del lago di Caldonazzo;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il predetto Consorzio si trova nel legittimo possesso della riserva di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 11 gennaio 1938;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto della provincia di Trento, in data 11 novembre 1935, n. 35889-III B., viene riconosciuto, a favore del Consorzio economico a garanzia limitata « Lago di Caldonazzo » il possesso del diritto esclusivo di pesca nella parte meridionale del lago di Caldonazzo e precisamente sulla p.f. 5525/1 in P.T. 2903 del Com. Cat. di Caldonazzo e sulle pp. ff. 1/1 e 1/3 in P.T. 289 di Calceranica, salvo il diritto di pesca senza barca o gondola sulla p.f. 5525/1 principiando al confine a sera del territorio comunale di Caldonazzo, costeggiando la riva del lago stesso verso mattina fino alla cosiddetta porta del Roro, cioè fino alla strada p.f. 5427 sul tenere di Caldonazzo, a favore di Ferrari G. Battista, Valentino, Francesco Giuseppe e Giovanni fu Giacomo, Ferrari Francesco e Fiorenzo fu Domenico e Ferrari Delfino fu Valentino, tutti della frazione di Calceranica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

*p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
 Il Commissario generale per la pesca*

G. Ricci

(4957)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.

Riconoscimento a favore della contessa Maria Renata Lucchesi Palli in Kuenburg del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche del comune cotastale di Laives.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Bolzano in data 12 novembre 1929 con il quale fu riconosciuto a favore della principessa Maria Raineria Lucchesi Palli di Campo-franco, nella sua qualità di proprietaria pro-tempore del Maso della Luna, il diritto esclusivo di pesca nelle acque esistenti sulle particelle fondiari 1735 del comune catastale e amministrativo di Laives e 272/II del comune catastale di Dodiciville, amministrativo di Bolzano, dall'abbeveratoio Valle (Thaler) al campo Schabl;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca predetto la contessa Maria Renata Lucchesi Palli in Kuenburg;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 novembre 1936;

Decreta:

A conferma del decreto sopra richiamato in data 12 novembre 1929 del Prefetto della provincia di Bolzano, è riconosciuto a favore della contessa Maria Renata Lucchesi Palli in Kuenburg proprietaria del Maso della Luna (Mondschein) partita tavolare 116/I del comune catastale di Dodiciville, comune amministrativo di Bolzano, il diritto esclusivo di pesca sulle acque pubbliche « fossato nuovo con scarpe laterali » particelle fondiari n. 1735 in partita tavolare 272/II acque pubbliche del comune catastale di Laives e precisamente dall'abbeveratoio Valle (Thaler) al campo Schabl.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

p. *IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca

G. Ricci

(4934)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1940-XVIII.

Riconoscimento a favore di Simeone Mario, Maria, Aldo, Silvio ed Ines fu Francesco ed Elena Gambardella fu Raimondo del diritto esclusivo di pesca nel lago Patria in comune di Giugliano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Napoli in data 13 gennaio 1940, n. 144659/III, col quale fu riconosciuto a favore di Simeone Mario, Maria, Aldo, Silvio, ed Ines fu Francesco ed Elena Gambardella fu Raimondo in nome proprio e quale rappresentante del proprio figlio minore Guido Simeone fu Francesco, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Patria in comune di Giugliano;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente i predetti si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto 13 gennaio 1940, n. 144659/III del Prefetto della provincia di Napoli è riconosciuto a favore di Mario, Maria, Aldo, Silvio ed Ines Simeone fu Francesco e di Elena Gambardella fu Raimondo in proprio ed in rappresentanza del figlio minore Guido Simeone fu Francesco il possesso del diritto esclusivo di pesca sul lago Patria, in comune di Giugliano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

p. *IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca

G. Ricci

(4933)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1940-XVIII.

Riconoscimento al comune di Ora del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del fiume Adige in provincia di Bolzano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 394;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-IX, n. 260;

Visti i decreti del Prefetto della provincia di Bolzano in data 1° agosto 1932-X, n. 6641, e del Prefetto della provincia di Trento in data 16 febbraio 1933-XI, n. 1938, coi quali fu riconosciuto a favore del comune di Ora il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del fiume Adige;

Considerato che il predetto Comune si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 gennaio 1940-XVIII;

Decreta:

A conferma dei sopracitati decreti 1° agosto 1932-X e 16 febbraio 1933-XI, rispettivamente dei Prefetti delle provincie di Bolzano e di Trento, è riconosciuto a favore del comune di Ora il possesso del diritto esclusivo di pesca sulle acque seguenti:

a) *nel territorio della provincia di Bolzano*: sponda destra dell'Adige dal km. 31 della regolarizzazione fluviale del-

L'Adige presso la confluenza del torrente Isarco sino alla località al Monte (traghetto di Gmund) ed affluenti, e sponda sinistra dell'Adige dalla predetta località (km. 31) sino al Ponte di Vadena (confine provinciale) e sul tratto del fiume scorrente sulla porzione di territorio del comune di Vadena, posto sulla sponda sinistra dell'Adige di fronte alla stazione ferroviaria di Ora e affluenti;

b) nel territorio della provincia di Trento: sponda sinistra dell'Adige, dal Ponte di Vadena fino alla località al Monte (traghetto di Gmund).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1940-XVIII

p. Il DUCHE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca

G. RICCI

(4954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato in forza dell'art. 3 della legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni 3 %, al portatore, della ferrovia Torino-Savona-Acqui rimarranno prive di cedole, dopo la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1° gennaio 1941-XIX (cedola n. 154). Sarà perciò provveduto per l'unione alle obbligazioni stesse di un nuovo foglio, comprendente trenta cedole, da quella n. 155 (scadenza 1° luglio 1941-XIX) a quella n. 184 (scadenza 1° gennaio 1956-XXXIV).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° gennaio 1941-XIX, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Il direttore generale: POTENZA

(4987)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Emissione di una nuova serie di cedole per le obbligazioni ferroviarie 3 per cento serie C e D - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Le obbligazioni ferroviarie 3 %, Serie C e D, unitarie e quintuple, delle tre reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, emesse in forza dei Regi decreti 11 ottobre 1888, n. 5748, e 13 gennaio 1889, n. 5916, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 104 di scadenza 1° gennaio 1941-XIX.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo foglio di 32 cedole, da quella n. 105 (scadenza 1° luglio 1941-XIX) a quella n. 136 (scadenza 1° gennaio 1957-XXXV).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° gennaio 1941-XIX, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella

di Roma, o presso le sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, descritte separatamente per ciascuna delle Serie C o D, e distintamente, per rete e taglio, in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4988)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

127° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio 12, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco « Montevecchio I » sita in territorio dei comuni di Guspini ed Arbus, provincia di Cagliari, della quale è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 27 gennaio 1934 la « Montevecchio » Società anonima mineraria, è trasferita e intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio 11, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco « Montevecchio II » sita in territorio dei comuni di Guspini ed Arbus, provincia di Cagliari, della quale è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 27 gennaio 1934 la « Montevecchio » Società anonima mineraria, è trasferita e intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio 13, con il quale la concessione della miniera di piombo, ferro e zinco « Montevecchio III » sita in territorio dei comuni di Guspini ed Arbus, provincia di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 27 gennaio 1934, la « Montevecchio » Società anonima mineraria, è trasferita e intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio n. 14, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco « Genna Scritta », sita in territorio dei comuni di Arbus e Guspini, provincia di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 27 gennaio 1934, la « Montevecchio » Società anonima mineraria, è trasferita e intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio n. 17, con il quale la concessione temporanea della miniera di piombo argentifero denominata « Candiazzus » sita in territorio dei comuni di Fluminimaggiore e Iglesias, provincia di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 26 agosto 1937, la « Montevecchio » Società anonima mineraria, è trasferita e intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio 16, con il quale la concessione temporanea della miniera di piombo e zinco denominata « Enna sa Spina » sita in territorio del comune di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 26 agosto 1937, la « Montevecchio » Società anonima mineraria è trasferita e intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio 18, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata « Piccalina » sita in territorio del comune di Guspini, provincia di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 27 gennaio 1934 la « Montevecchio » Società anonima mineraria, è trasferita e intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio 19,

con il quale la concessione temporanea della miniera di zinco denominata « Mortuoi » sita in territorio dei comuni di Fluminamaggiore e Iglesias, provincia di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 26 agosto 1937, la « Montevecchio » Società anonima mineraria, è trasferita ed intestata alla « Montevecchio » Società italiana del piombo e dello zinco, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 20 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 11 dicembre 1940-XIX, registro 15 Corporazioni, foglio 361, con il quale al condominio rappresentato dal signor Michele Lipani, domiciliato in Catania è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Mainarda Malozucco » in territorio del comune di Ramacca prov. di Catania.

Decreto Ministeriale 28 novembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940-XIX, registro 16 Corporazioni, foglio 20, con il quale la concessione di sfruttamento dei giacimenti di gas idrocarburi siti in località « Ca' Capello » dei comuni di Loreo e Porto Viro (Rovigo) accordata per la durata di anni venti allo ing. Ugo Baldini con decreto Ministeriale 23 aprile 1938, è trasferita al nome della Società Anonima Metano Industriale - Ing. Baldini e C. con sede in Ca' Capello di Doanada (Rovigo).

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1940-XIX, registro 15 Corporazioni, foglio 375, con il quale la concessione della miniera di zolfo denominata « Comero » sita in territorio dei comuni di Strongoli e Melissa provincia di Catanzaro, accordata in perpetuo col decreto Ministeriale 25 novembre 1931-X, ai condomini rappresentati dal barone Nicola Giunti, è trasferita ed intestata al signor Francesco Massara, domiciliato elettivamente in contrada Fasana (Strongoli) con l'esclusione delle quote dell'eredità giacente di Adolfo Passalacqua.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1940-XIX registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1940-XIX, registro 15 Corporazioni, foglio 376, con il quale la concessione della Miniera di zolfo denominata « S. Maria del Comero » sita in territorio del comune di Strongoli provincia di Catanzaro, accordata in perpetuo col decreto Ministeriale 24 marzo 1936, al barone Nicola Giunti, in proprio e quale rappresentante dei condomini, è trasferita e intestata al signor Francesco Massara domiciliato elettivamente in Strongoli, contrada Fasana provincia di Catanzaro, con l'esclusione delle quote dell'eredità giacente di Adolfo Passalacqua.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 1940-XIX registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1940, registro 16 Corporazioni, foglio 15, con il quale la concessione perpetua della miniera di barite denominata « Corona de sa Craba » sita in territorio del comune di Serbariu provincia di Cagliari, della quale è titolare il signor Argiolas Luigi è trasferita e intestata alla Società Anonima in Accomandita Semplice « A. Argiolas G. Comini e C. con sede in Cagliari.

(4916)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Vista la decisione della V Sezione del Consiglio di Stato in data 27 maggio, 15 luglio 1938-XVI, n. 690, con la quale in accoglimento del ricorso del concorrente dott. Novi Enrico, si è disposto la esclusione del concorso del concorrente dott. Tattoli Biagio e l'annullamento delle operazioni inerenti al concorso a posto di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935, nei comuni di Alberona, Carlantino, Cerignola (1^a e 2^a condotta), Sant'Agata di Puglia, Torremaggiore e Trinitapoli, bandito con decreto prefettizio n. 14554 del 30 maggio 1935-XIII;

Visto il decreto Ministeriale del 12 gennaio 1940-XVIII, n. 20431, con cui veniva nominata la Commissione per la rinnovazione delle operazioni del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 2681 del 20 giugno 1940-XVIII, di ammissione dei concorrenti al concorso in parola;

Visto il verbale della Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 19 e 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto, vacanti nei comuni di Alberona, Carlantino, Cerignola (1^a e 2^a condotta), Sant'Agata di Puglia, Torremaggiore e Trinitapoli:

1) Leo dott. Cosimo	punti	90,45
2) Flaminio dott. Francesco	»	49,80
3) Ciampo dott. Nicola	»	47,70
4) Novi dott. Enrico	»	36,15
5) Toggia dott. Canio	»	36 —
6) Pensa dott. Mario	»	35,25
7) Ruggiero dott. Francesco	»	32,40
8) Bellantuono dott. Diego	»	31,35
9) Specchio dott. Ciro	»	30,90
10) Labia dott. Nicola	»	30,45
11) Galasso dott. Mario	»	29,70
12) Lanzetta dott. Nicola	»	22,20
13) Giornetti dott. Antonio	»	14,40
14) Cariglia dott. Giuseppe	»	13,25
15) De Salvia dott. Giuseppe	»	12,45
16) Pavia dott. Fedele	»	10,50
17) Giannattasio dott. Pietro	»	9,45
18) Barassi dott. Umberto	»	9,30
19) Valillo dott. Raffaele	»	9 —
20) De Nittis dott. Aurelio	»	3 —
21) Querques dott. Domenico	»	1,65

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunci legali della provincia di Foggia, e pubblicato per otto giorni consecutivi presso gli albi pretori dei Comuni interessati e presso l'albo pretorio della Regia prefettura.

Foggia, addì 21 novembre 1940-XIX

Il prefetto: DOLFIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1940-XIX, n. 37960, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935 nei comuni di Alberona, Carlantino, Cerignola (1^a e 2^a condotta), Sant'Agata di Puglia, Torremaggiore e Trinitapoli;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posto di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935, i seguenti concorrenti con destinazione nelle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

- 1) Leo dott. Cosimo residente a Cerignola - Cerignola (1^a condotta);
- 2) Flaminio dott. Francesco residente a Trinitapoli - Cerignola (2^a condotta);
- 3) Ciampo dott. Nicola residente a Sturno (Avellino) - Trinitapoli;
- 4) Novi dott. Enrico residente a Sant'Agata di Puglia - Sant'Agata di Puglia;
- 5) Toggia dott. Canio residente a Calitri (Avellino) - Torremaggiore;
- 6) Pensa dott. Mario residente a Biccari - Carlantino;
- 7) Ruggiero dott. Francesco residente ad Alberona - Alberona.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunci legali della provincia di Foggia, e pubblicato per otto giorni consecutivi presso gli albi pretori dei comuni di Alberona, Carlantino, Cerignola, Sant'Agata di Puglia, Torremaggiore e Trinitapoli e presso l'albo pretorio della Regia prefettura.

Foggia, addì 21 novembre 1940-XIX

Il prefetto: DOLFIN

(4947)